

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 20 FEBBRAIO 2004 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.**

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

**DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

DELIBERAZIONE 04.11.2003, n. 114/15:

Comune di Villalago (AQ) – Variante al P.R.G. con contestuale modifica del P.R.E..

DELIBERAZIONE 04.11.2003, n. 114/18:

Progetto Speciale Territoriale “Piano dei Bacini Sciistici” 1° stralcio, ambito: “Monte Piselli – Montagna dei Fiori” e “Prato Selva”. Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 6 e 6 bis della L.R. 18/83 nel testo in vigore.

DELIBERAZIONE 04.11.2003, n. 114/19:

Comune di Pratola Peligna (AQ) – Variante specifica al P.R.G. vigente per le zone produttive con recepimento in variante del Piano Regionale Paesistico.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 31.10.2003, n. 943:

Impiego risorse ex art. 91 L.R. 17.4.2003, n.7 (Legge finanziaria Regionale): approvazione atto di concessione.

DELIBERAZIONE 28.11.2003, n. 1054:

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici.

DELIBERAZIONE 10.12.2003, n. 1131:

Art. 29 – l.r. n. 7/02 – Versamento risorse in favore Bilancio Regionale e relativa destinazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento operatori area TSAL.

DELIBERAZIONE 10.12.2003, n. 1143:

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 Maggio 2003, n. 121 per il finanziamento delle attività formative degli apprendisti – D.G.R. n. 497 del 19.06.2003 – Attuazione Piano “Apprendistato”. Finanziamento seconda annualità corsi di cui alla D.G.R. n. 957/2001 e prima annualità corsi di nuova programmazione.

DELIBERAZIONE 19.12.2003, n. 1211:

D.P.R. n. 290/2001 Prodotti Fitosanitari e loro coadiuvanti. Normativa Regionale di Attuazione delle discipline regolamentari nazionali. Piano corsuale 2003.

DELIBERAZIONE 19.12.2003, n. 1212:

Aggiornamento e integrazione tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di Igiene e Sanità Pubblica espletati in favore dei privati, art. 8 L.R. n. 32/81.

DELIBERAZIONE 19.12.2003, n. 1213:

Individuazione Centro Operativo Regionale (COR) – Registro regionale casi di Mesotelioma asbesto – correlati – in applicazione del D.P.C.M. n. 308 del 10.12.2002.

DELIBERAZIONE 19.12.2003, n. 1215:

Iscrizione, nell’elenco regionale, delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo (ONLUS), che svolgono attività nel settore dell’assistenza sanitaria e socio – sanitaria.

DELIBERAZIONE 19.12.2003, n. 1249:

Programma attività – anno 2003 – per guide alpine ed accompagnatori di media montagna - L.R. n. 86/1998 – e per Maestri di sci – L.R. n. 94/1996.

ORDINANZE

Presidente della Giunta

ORDINANZA 14.01.2004, n. 001:

Smaltimento rifiuti urbani discarica comprensoriale in Loc. Cerratina in Comune di Lanciano (CH).

DECRETI

Direttoriali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 13.01.2004, n. DI3/02:

Autorizzazione Subingresso – Cava di ghiaia sita in località “Piè delle Vigne” nel Comune di Barisciano (AQ). Ditta EDILIZIA GENERALE D'AMICO s.rl..

DECRETO 13.01.2004, n. DI3/03:

Autorizzazione Subingresso – Cava di ghiaia sita in località “S.Lorenzo” nel Comune di Barisciano (AQ). Ditta EDILIZIA GENERALE D'AMICO s.rl..

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE 09.01.2004, n. DL/2:

Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo, a norma del DM 166/2001 e delle Deliberazioni Gr n. 1277 del 27.12.2002 e n. 49 del 5.2.2003.

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E COLLEGAMENTO CON
LE COMUNITA' ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 15.01.2004, n. DA5/021:

L.R. n. 47/2000 – art. 3 – Iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia – Fuori Regione – del Circolo Abruzzese e Molisano della Provincia di Belluno.-

DETERMINAZIONE 15.01.2004, n. DA5/022:

L.R. n. 47/2000 – art. 3 – Iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia – Fuori Regione – dell’Associazione Abruzzese Aprilia “Comunità Gran Sasso D’Europa” in Aprilia (LT).

DIREZIONE AGRICOLTURA
FORESTE E SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
SERVIZIO SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE

DETERMINAZIONE 08.01.2004, n. DH3/1:

Decreti Legislativi nn. 165/1999 e 185/2000 e Decreto Ministeriale 27 Marzo 2001. Autorizzazione all’attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola – CAA – Centro Assistenza Imprese Coldiretti Abruzzo s.r.l..

DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 28.11.2003, n. DI5/42:

Riparto Fondi di cui alla L.R. 9 Agosto 1999, n. 53 a favore di consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi ex L.R. 59/80 – stanziamento 2003.

DETERMINAZIONE 9.12.2003, n. DI5/44:

Rif. Consorzio “Ente Porto di Giulianova”: trasferimento fondi di Euro 50.000,00 ex art. 1, comma 17, L.R. n. 20 del 19.11.2003.

DETERMINAZIONE 10.12.2003, n. DI5/45:

Consorzio Terre del Cerrano (L.R. 27.12.2001, n. 81, art.3 e L.R. n.7/2002, art. 38): erogazione contributo ex art. 37, commi 1 e 2, della L.R. 7 del 17.4.2003 e succ. modif. ed integraz. di cui all’art.1, comma 10, della L.R. n. 20 del 19.11.2003.

DETERMINAZIONE 23.12.2003, n. DI5/48:

Rif. Atto aggiuntivo tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. stipulato il 20.04.99 e successivamente integrato con D.G.R. n. 103 del 21.2.2001: Trasferimento fondi per Euro 755.197,56 a valere sugli interventi agevolativi di cui alla legge 28 novembre 1965 n. 1329 “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari” (rif. riparto Del. D.G.R. n. 946 del 13.11.2002 e D.G.R. n. 1252 del 19.12.2003).

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

ORDINANZA 12.01.04, n. DC7/4:

DOCUP 2000-2006 - Piano Integrato Territoriale, Azione 3.2.2: Approvazione graduatoria definitiva per Ambito L'Aquila e Ambito Sulmona.

ORDINANZA 08.01.2004, n. DC7/2:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. - Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Tossicia (TE).

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO
E RETI TECNOLOGICHE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 20.10.2003 DC6 /30:

Espropriazione definitiva in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese (CH), per costruzione opificio ditta NATARELLI Antonio & C. in Vasto (CH).

DETERMINAZIONE 29.12.2003, DC6/52:

Espropriazione definitiva a favore del Consorzio per l'Area per lo sviluppo Industriale del Vastese - Vasto (CH), degli immobili siti nel Comune di San Salvo (CH) per lavori di costruzione capannone Ditta MARONEA DISTRIBUZIONE - San Salvo (CH).

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO NORMATIVA, CONTENZIOSO, CONTRATTI

DETERMINAZIONE 30.12.2003, n. DC/179:

Lavori di ristrutturazione complesso ex GIL sito in Chieti, via della Liberazione, da destinare a sede dell'Agazia per la Promozione Culturale di Chieti - 2° lotto. Incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale e collaudo statico.

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO DELLA FORMAZIONE E
DELL'ISTRUZIONE
*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA
FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE*

DETERMINAZIONE 16.01.2004, n. DL9/12:

**Commissione regionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'art.78 Legge 448/98 -
Sostituzione di due componenti.**

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE
SINA*

DETERMINAZIONE 19.12.2003, n. DF2/393:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “produzione circuiti integrati - termici adibiti a riscaldamento indiretto e di raccolta fumi da lavorazione acidi” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art.7 - della Ditta MICRON ubicato in via A.Pacinotti n.7 del Comune di Avezzano (AQ).

DETERMINAZIONE 02.01.2004, n. DF2/1:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “ricostruzione pneumatici” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art.7 - della Ditta Bellisario Carmine e C.ubicato in c.da La Selva Comune di Paglieta (CH). Rinnovo D.G.R. n. 1188 del 2.6.1999.

DETERMINAZIONE 07.01.2004, n. DF2/2:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “macinazione carbone e carico del clinker” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, art.7 - della Ditta SACCI COMMISSIONARIA S.p.A. da ubicarsi in loc. S. Giovanni - via Roma, del Comune di Cagnano Amiterno (AQ).

DETERMINAZIONE 08.01.2004, n. DF2/3:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “produzione mobili per ufficio” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, art.7 - della Ditta TECNOARREDO da ubicarsi in Z.I. loc. Stracca - Casoli di Atri del Comune di Atri (TE).

DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 15.01.2004, n. DG11/01:

Variatione della ragione sociale, ditta “Costantini Nicola Tommaso”, che assume denominazione “Costantini Nunzio” con sede in Via Santa Maria, 41 ad Ari (CH).

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA,
BB.AA., PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
*SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DN4/09:

L.R. 23.12.1999 n. 132 art. 20 - Autorizzazione all'esercizio in sanatoria impianti elettrici a 20 KV in uscita dalla C.P. 150/20 KV "SAN DONATO".

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ,
VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 14.01.2004, n. DE4/004:

Sciovia a fune alta "Del Pratelletto" (1581-1954), in località Pratello del Comune di Rivisondoli (AQ). Ripristino dell'autorizzazione al pubblico esercizio.

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO INCENTIVAZIONE
DELL'ECONOMIA TURISTICA*

ORDINANZA 16.12.2003, n. DF5/208:

DocUP Abruzzo 2000-2006 obiettivo 2. Complemento di Programmazione (CdP): Asse 3 - Misura 3.4 - bando monosettoriale approvazione graduatoria definitiva istanze pervenute a valere sull'azione 3.3.1.

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
*SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI L'AQUILA*

**- Licenza attingimento acqua per uso irriguo dal fosso 3-8-4 nel Comune di Avezzano per uso irriguo.
Ditta GIFFI Ada.**

**- Derivazione acqua dal pozzo per uso industriale ed igienico in Comune di Carsoli località "Recocce"
- Ditta: Soc.Madama Oliva s.r.l.**

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
*SERVIZIO AREE PROTETTE, BENI AMBIENTALI, STORICO ARCHITETTONICI E
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE*

**- Avviso di deposito Progetto per la costruzione di un impianto di riciclaggio beni durevoli in area
produttiva artigianale del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).**

**- Avviso di deposito Ampliamento di una centrale elettrica esistente in zona industriale di Ortona
(CH).**

COMUNE DI MONTELAPIANO (CH)
Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale del Piano Regolatore Esecutivo.

COMUNE DI
MONTORIO AL VOMANO (TE)
**Espropriazione di pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione di una Stazione Termale
in località Piane di Colvecchio.Pronuncia di trasferimento coatto degli immobili espropriati.**

ENTE D'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE N.5 TERAMANO
Tariffa del servizio idrico integrato da applicare nell'ambito.

COMITATO CONSULTIVO
ZONALE DI TERAMO
Graduatoria della Branca chirurgica generale valida per l'anno 2004. Rettifica ed integrazione.

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.11.2003, n. 114/15:

Comune di Villalago (AQ) – Variante al P.R.G. con contestuale modifica del P.R.E..

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art.5 della L.R. 09.05.1990, n.69 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, la variante al Piano Regionale Paesistico, composto dagli elaborati riportati nell'allegato elenco, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell'art. 150 d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490;
3. di dare atto ai sensi dell'art.5 della L.R. 69/90 nel testo in vigore che la definitiva approvazione dell'argomento in oggetto è successiva alla data di esecutività del provvedimento assunto ai sensi del precedente punto 1;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Aree Protette, Beni Ambientali Storico-Architettonici e Valutazione Impatto Ambientale per i conseguenti adempimenti di rito.

DELIBERAZIONE 04.11.2003, n. 114/18:

Progetto Speciale Territoriale “Piano dei Bacini Sciistici” 1° stralcio, ambito: “Monte Piselli – Montagna dei Fiori” e “Prato Selva”. Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 6 e 6 bis della L.R. 18/83 nel testo in vigore.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare ai sensi degli artt.6 e 6 bis della L.R. 18/83 nel testo in vigore, il Progetto Speciale Territoriale “Piano dei Bacini Sciistici” 1° stralcio ambiti: “Monte Piselli - Montagna dei Fiori” (comprensorio n. 14) e “Prato Selva” (comprensorio n.3), costituito dai seguenti elaborati:

Relazione Generale e Normativa Tecnica

Ambito n. 14

- Considerazioni tecniche,
- Carta Piano Regionale Paesistico: inquadramento zona interessata;
- Carta Piano Regionale Paesistico: viabilità, centri abitati più importanti, perimetrazione Parco Nazionale;
- Carta scala 1:25.000: Inquadramento confini dell’attuale bacino sciistico e dell’ampliamento richiesto;
- Carta scala 1:10.000: Impianti ed infrastrutture esistenti;
- scheda tecnica impianti esistenti;
- Carta scala 1:10.000: Impianti ed infrastrutture proposti;
- Scheda tecnica impianti proposti;
- Documentazione fotografica.

Ambito n. 3

- Considerazioni tecniche,
- Carta Piano Regionale Paesistico: inquadramento zona interessata;
- Carta Piano Regionale Paesistico: viabilità, centri abitati più importanti, perimetrazione Parco Nazionale;
- Carta scala 1:25.000: Inquadramento confini dell’attuale bacino sciistico e dell’ampliamento richiesto;
- Carta scala 1:10.000: Impianti ed infrastrutture esistenti;
- Scheda tecnica impianti esistenti;
- Carta scala 1:10.000: Impianti ed infrastrutture proposti;
- Scheda tecnica impianti proposti;
- Documentazione fotografica.

Di demandare alla Direzione Territorio, Servizio Aree Protette e Parchi, BB.AA. e Via di predisporre tutti gli atti conseguenti;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

DELIBERAZIONE 04.11.2003, n. 114/19:

Comune di Pratola Peligna (AQ) – Variante specifica al P.R.G. vigente per le zone produttive con recepimento in variante del Piano Regionale Paesistico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art.5 della L.R. 09.05.1990, n.69 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, il recepimento del Piano Regionale Paesistico e le varianti allo stesso contenute nella variante al PRG del Comune di Pratola Peligna (AQ), composto dagli elaborati riportati nell'allegato elenco che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell'art.150 d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490 per le parti di territorio comunale esterne al Piano Regionale Paesistico;
3. di dare atto ai sensi dell'ultimo comma dell'art.5 della L.R. 69/90, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 5.09.1991, n. 59, che la definitiva approvazione dell'argomento in oggetto è successiva alla data di esecutività del provvedimento assunto ai sensi del precedente punto 1;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Aree Protette, Beni Ambientali Storico-Architettonici e Valutazione Impatto Ambientale per i conseguenti adempimenti di rito.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 31.10.2003, n. 943:

Impiego risorse ex art. 91 L.R. 17.4.2003, n.7 (Legge finanziaria Regionale): approvazione atto di concessione.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione n. 1851/C del 16.7.1997, concernente l'assegnazione in favore di Consorzi/Società cooperativa e di garanzia delle quote di cui alla Misura 2.1. - Azione a) "Fondi di garanzia" del POP Abruzzo 1994 - 1996 - 2000, pari a complessive L. 9.500.000.000, per un controvalore di Euro 4.906.340,54;

Richiamata la deliberazione della G.R. n. 27 del 14.2.2002, esecutiva, concernente l'assestamento del programma di intervento POP Abruzzo 1994 - 1996 - 2000, Misura 2.1, "Agevolazioni all'accesso al credito" azioni A1 e a2 e la riprogrammazione delle risorse;

Vista la scheda di rilevazione finale ivi allegata concernente valori espressi in lire;

Vista la L.R. 17.4.2003, n. 7 "Legge finanziaria Regionale", art. 91;

Preso atto che le somme effettivamente utilizzate dai Consorzi Fidi e Cooperative Artigiane di Garanzia per la concessione delle garanzie in favore delle piccole e medie imprese ammontano a L.6.219.982.906 - rif. col.H scheda di rilevazione cit. - pari ad un controvalore di 3.312.353,08 Euro;

Preso atto che le somme riprogrammate con la citata deliberazione della G.R. n. 27 del 14.2.2002, ammontano a L. 3.182.388.337 (v. col.I cit. scheda di rilevazione), pari a Euro 1.643.566,41, da destinarsi prioritariamente alla prosecuzione delle garanzie per crediti in itinere, nonché alla concessione di garanzia per nuovi interventi da attivarsi in favore di piccole e medie imprese;

Preso atto che l'art.91, comma 1, assegna, in via definitiva ad ogni consorzio/società la parte dei fondi rischi effettivamente concessa, relative alla Misura 2.1. - Azione a) "Fondi di garanzia" del POP Abruzzo 1994 - 1996 - 2000;

Preso atto che l'art.91, comma 3, cit. L.R., dispone che la somma residua non impegnata, comprensiva della restante quota degli interessi imprelevabili, viene gestita con contabilità separata dai consorzi/società alle stesse modalità e condizioni;

Dato atto che la somma definitivamente assegnata ai singoli consorzi/cooperative ammonta a Euro 3.212.353,08 (= L. 6.219.982.906), come esplicitata nell'allegata scheda di rilevazione, con valori espressi in euro, alla colonna H "importo elegibile", parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre agli interessi imprelevabili già maturati, in proporzione al tasso di esecuzione degli interventi;

Dato atto che detta somma va ad integrarsi con gli altri fondi rischi detenuti, finalizzata alla concessione di garanzie per affidamenti in favore delle piccole e medie imprese con le stesse modalità operative adottate per gli altri fondi;

Ritenuto di procedere, pertanto:

1. all'assegnazione della somma riprogrammata, di cui alla G.R. n. 27 del 14.2.2002, di Euro 1.643.566,41 (= L. 3.182.388.337), indicata alla col.I della sopra citata scheda di rilevazione con valori espressi in euro, aggiuntiva della quota degli interessi imprelevabili;
2. all'approvazione dell'allegato atto di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dare atto che i fondi di garanzia di cui trattasi sono assoggettati alle vigenti norme sugli aiuti di stato;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio in ordine alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione del dettato dell'art.91 della L.R. 17.4.2003, n.7, di:

- 1) dare atto che la somma definitivamente assegnata ad ogni consorzi/società di garanzia ammonta a Euro 3.212.353,08 (= L.6.219.982,906), come esplicitata in dettaglio nell'allegata scheda di rilevazione con valori espressi in euro, alla colonna H "importo eleggibile", parte integrante e sostanziale del presente atto, inclusiva degli interessi imprevedibili già maturati, in proporzione al tasso di esecuzione degli interventi;
- 2) Dare atto che detta somma va ad integrarsi con gli altri fondi rischi detenuti da ognuno;
- 3) Assegnare ad ogni consorzio/società di garanzia la somma riprogrammata di cui alla G.R. n. 27 del 14.2.2002, pari a Euro 1.643.566,41 (= L. 3.182.388.337), esplicitata nella col.I della citata scheda di rilevazione allegata, espressa in euro, comprensiva degli interessi imprelevabili;
- 4) Approvare l'allegato atto di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) Dare atto che detti i fondi di garanzia sono assoggettabili alle vigenti norme sugli aiuti di stato;
- 6) Notificare il presente atto ai soggetti concessionari;
- 7) La pubblicazione dello stesso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Omissis

DELIBERAZIONE 28.11.2003, n. 1054:

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.3.12.1999, n.493, con oggetto "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici" ed in particolare l'art.4 comma 1 - del Capo II che prevede l'attivazione di un Sistema Informativo presso l'Istituto Superiore di Sanità per la raccolta, la valutazione e l'elaborazione dei dati sensibili rilevati dagli Osservatori Epidemiologici Regionali con le Aziende Sanitarie Locali per lo sviluppo dei successivi obiettivi specificati nei punti a), b), c), d) dello stesso comma;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12.04.2001 con il quale è stata approvata la ripartizione della somma stanziata per gli adempimenti di cui all'articolo 4 dell'anzicitata L.n.493/99;

Rilevato che nell'ambito di tale ripartizione risultano assegnate alla Regione Abruzzo 77.468,53 (L. 150.000.000) per la rilevazione, da parte degli Osservatori Epidemia regionali in collaborazione con le AUSL, dei dati sugli incidenti domestici, da trasmettere al Sistema Informativo attivato presso l'Istituto Superiore di Sanità;

Vista la deliberazione di G.R. n.795 dell'11.09.2002 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione della Regione - anno 2002 - ai sensi dell'art.25, comma 2, l.r.25/03/2002 n.3 ed istituito il capitolo 23568 (Entrata) e il capitolo 81548 (spesa) con lo stanziamento previsionale di Euro 77.468,53;

Vista la nota prot.n. 1587/14 del 28/01/2003 con la quale è stata richiesta dal Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità la reiscrizione delle risorse sul Bilancio regionale 2003;

Vista la Determinazione DD7/5 del 4/02/2003 del Servizio Bilancio della Direzione Programmazione risorse umane finanziarie e strumentali con la quale è stata autorizzata la variazione nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2003 - per il capitolo 81548 di spesa per Euro 77.468,53;

Considerato che l'Istituto Superiore di Sanità, incaricato dall'anzidetto Decreto Ministeriale del 12.04.2001, di svolgere una funzione di coordinamento dell'attività operativa del Sistema, ha attivato il gruppo di lavoro denominato SINIACA (Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni in ambienti di civile abitazione) con l'obiettivo di assumere decisioni coordinate per l'attivazione della rilevazione dei dati sugli incidenti domestici;

Vista la comunicazione prot. n.7000/8 del 2/04/2003 del Servizio Emergenza Sanitaria e Sistemi Informatici sanitari - Direzione Sanità - con la quale è stato fornito all'ISS l'elenco dei presidi ospedalieri presso i quali avviare la rilevazione degli accessi ai Servizi di pronto soccorso per incidente domestico secondo la scheda SINIACA;

Ritenuto di condividere e conseguentemente approvare l'iniziativa destinando le relative risorse per il 50% pari ad Euro 38.734,265 alle spese necessarie per l'attivazione del Sistema di rilevazione presso ciascun Servizio di Pronto Soccorso e per il restante 50% Euro 38,734,265 alla dotazione delle relative attrezzature

informatiche e delle altre spese necessarie alla Direzione regionale Sanità per assolvere la funzione di coordinamento e raccordo gestionale dell'iniziativa stessa, come da allegato "A" al presente atto;

Vista la L.R. 77/99;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva e dal Direttore regionale della Direzione Sanità in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate

- 1) di approvare l'iniziativa di rilevazione dei dati sugli incidenti domestici, elaborata dal gruppo di lavoro SINIACA - finanziata con le risorse specificamente assegnate alla Regione Abruzzo dal Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.04.2001, con la ripartizione riportata nell'allegato A al presente atto;
- 2) di incaricare il Servizio Emergenza Sanitaria e Sistemi Informatici Sanitari di collaborare con il Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità per l'attuazione dell'iniziativa stessa in collaborazione con le AUSL e con l'Osservatorio Epidemiologico regionale nel momento della sua attivazione;
- 3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali del Servizio Prevenzione Collettiva l'assunzione dell'impegno finanziario per Euro 77.468,53 sul Bilancio regionale - Stato di previsione della spesa cap. 81548 esercizio 2003 - che presenta la sufficiente disponibilità nonché l'adozione delle necessarie modifiche alla ripartizione contenuta nell'allegato A - sub1;
- 4) di pubblicare integralmente il presente atto sul *BURA*.

DELIBERAZIONE 10.12.2003, n. 1131:

Art. 29 – l.r. n. 7/02 – Versamento risorse in favore Bilancio Regionale e relativa destinazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento operatori area TSAL.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n.7 del 10/05/2002 (legge finanziaria regionale 2002) in particolare l'articolo 29 - comma 5 - che stabilisce che "Le somme di cui al comma 4 sono destinate per l'80% all'area dipartimentale TSAL delle ASL; il restante 20% è trasferito dalle ASL alla Regione che lo destina ad iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle aree TSAL. La somma così ripartita incrementa il budget economico riservato all'area TSAL derivante dal fondo sanitario regionale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.542 del 23/07/2003 con oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2003 ai sensi dell'art.25, comma 2, della L.R. 25/03/2002, n.3;

Rilevato che da parte del Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità è in conclusione la verifica dei procedimenti delle AUSL di versamento in favore del Bilancio regionale delle somme preventivamente quantificate dal Servizio Bilancio, Ufficio Gestione Bilancio della Direzione regionale Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali in complessivi Euro 123.138,46, in adesione alla normativa della summenzionata L.R. n.7/2002 come da allegato;

Ritenuto di destinare la summenzionata risorsa di Euro 123.138,46, prevista sul capitolo n. 82381 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2003, alla precitata finalità come in dettaglio riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la L.R. 77/99;

Dato atto del parere espresso dal Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva e dal Direttore Regionale della Sanità in merito alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate ed approvate,

1. di destinare le risorse di Euro 123.138,46, previste sul capitolo 82381 dello stato di previsione della spesa di competenza del bilancio regionale 2003, alla finalità come in dettaglio riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di demandare l'assunzione dell'impegno della spesa sub 1) a successivi provvedimenti dirigenziali del Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

DELIBERAZIONE 10.12.2003, n. 1143:

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 Maggio 2003, n. 121 per il finanziamento delle attività formative degli apprendisti – D.G.R. n. 497 del 19.06.2003 – Attuazione Piano “Apprendistato”. Finanziamento seconda annualità corsi di cui alla D.G.R. n. 957/2001 e prima annualità corsi di nuova programmazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1. Di affidare all’Associazione CIAPI, individuata soggetto attuatore del Piano “Apprendistato”, la realizzazione della seconda annualità delle attività avviate con la DGR n.957/2001 e della prima annualità di formazione degli apprendisti con il finanziamento di Euro 2.079.000,00, corrispondenti al 97% delle somme stanziare con il DM n. 121 del 15.05.2003.
2. Di incaricare l’Associazione CIAPI alla redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di complessivi n. 110 corsi (di seconda annualità/DGR n. 957/2001 e di prima annualità) in conformità al quadro, allegato “E”, scaturito dai parametri fissati dalla Commissione tripartita - Cabina di Regia - nella riunione del 5/11/03.
3. Di stabilire che il progetto esecutivo, predisposto dal CIAPI, dovrà essere validato dal Nucleo Tecnico, costituito con determinazione dirigenziale n.83/FD del 24/07/2000, e dovrà essere conforme al rimodulato Piano “Apprendistato”.
4. Di destinare la somma di Euro 57.184,00, corrispondenti al 3% delle somme stanziare con il DM n. 121 del 15.05.2003, per la messa a punto del Sistema Informativo Apprendistato (SIA), per l’aggiornamento della banca dati e per la progettazione in casi particolari di interventi di formazione a distanza (FAD) esterna all’azienda.
5. Di incaricare l’Associazione CIAPI, al fine di assicurare l’unitarietà formativa in materia di apprendistato, a realizzare con il finanziamento di Euro 57.184,00:
 - la messa a punto del Sistema Informativo Apprendistato (SIA) e l’aggiornamento della banca dati degli apprendisti;
 - la progettazione in casi particolari di interventi di formazione a distanza (FAD) esterna all’azienda.
- 6) Di stabilire che per le attività in questione il costo ora allievo sia fissato in Euro 10,50 consentendo all’Associazione CIAPI, nel caso di riduzione nel numero degli allievi, l’accorpamento, se possibile, di corsi

similari e l'avvio di nuovi corsi con ripartizione provinciale proporzionale al numero di apprendisti presenti sul rispettivo territorio.

7. Di determinare il costo complessivo del corso considerando il costo ora allievo corrispondente alla somma del numero delle ore di formazione previste per ciascun allievo per la ragione che all'interno di un medesimo percorso formativo alcuni apprendisti, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dai singoli CCNL, potrebbero affrontare un percorso ridotto.

8. Che le attività formative di che trattasi siano affidate utilizzando lo schema di convenzione, allegato "F" al presente atto, e siano finanziate con le modalità in esso previste.

9. Che i moduli aggiuntivi di 120 ore annue riservati ai giovani in obbligo formativo siano conformi a quanto prescritto dal Decreto Interministeriale del 18 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n.120 del 25/05/2001.

10. Che alla fine del percorso formativo sia rilasciato all'allievo da parte della Commissione esaminatrice un attestato di frequenza che dovrà prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite, la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento acquisiti al fine di capitalizzare crediti all'interno del sistema formativo regionale, allegato "G".

11. Di rinviare per quanto non espressamente indicato nel presente atto alle precedenti deliberazioni in argomento.

12. Che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata, per estratto, nel *BURA*.

DELIBERAZIONE 19.12.2003, n. 1211:

D.P.R. n. 290/2001 Prodotti Fitosanitari e loro coadiuvanti. Normativa Regionale di Attuazione delle discipline regolamentari nazionali. Piano corsuale 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” ed in particolare gli artt. 21, 22, 23, 26 e 42 che prevedono l’adozione di specifico atto regolamentare da parte della Regione;

Vista la DGR n. 907 dell’08/11/02 di recepimento del citato atto che individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali;

Preso atto che il piano formativo sulla tematica in questione prevista dalla suddetta Deliberazione è stato portato in avanzamento dall’A.R.S.S.A. in accordo con il Servizio Prevenzione Collettiva - Direzione Sanità;

Considerata la necessita di approvare ed attivare il piano formativo per l’anno 2003 tenendo conto delle istanze di autorizzazione e di rinnovo alla vendita e/o all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti che ammontano presumibilmente a circa 3.600, come di seguito riportato:

- Azienda USL di Avezzano – Sulmona n. 100
- Azienda USL di Chieti n. 550
- Azienda USL di Lanciano - Vasto n. 1.600
- Azienda USL di Aquila n. 100
- Azienda USL di Pescara n. 1.000
- Azienda USL di Teramo n. 250

Ritenuto di confermare per il 2003 le norme attinenti l’atto deliberativo n. 907/02 con l’adozione di modifiche ed integrazioni necessarie per attualizzazione di alcune modalità di intervento;

Vista la L.R. n. 29/96 ed in particolare gli art. 2 e 3 che disciplinano le competenze e le attribuzioni della Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.)

Ritenuto necessario attivare l’A.R.S.S.A. per la redazione e l’attuazione del piano formativo 2003 in accordo e raccordo con il Servizio Prevenzione Collettiva - Direzione Sanità secondo le modalità ed i criteri riportati nell’allegato 1, sulla base delle risorse finanziarie complessive di Euro 120.000, come da dettaglio di voci-spesa indicate nel preventivo dell’allegato 2;

Vista la comunicazione prot. 3647 del 17.11.03 dell’ARSSA riguardante l’espressione di disponibilità per la realizzazione del Piano corsuale 2003 come pure l’esigenza di attivare per ciascun corso la funzione di supporto del Tutor, che si condivide pienamente;

Ritenuto di utilizzare le risorse economizzate dall’A.R.S.S.A. nell’ambito delle realizzazione dei corsi, di cui alla deliberazione n° 907/02, sia per incrementare quelle previste dal presente provvedimento per le attività

concorsuali del 2003 sia per dotare la Commissione di Valutazione di Personal computer portatile con relativi accessori e stampante, reputati necessari per la molteplicità degli adempimenti connessi, come da segnalazione del Direttore Generale dell'ARSSA (prot. n° 3317 del 23 ottobre 2003 allegato);

Rilevato che l'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione dei piani consuntivi 2003 consiste in Euro 120.000 e trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 81501 del Bilancio Regionale 2003;

Vista la L. R. n° 77/1999

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva e dal Direttore Regionale della Sanità in merito alla regolarità tecnico – amministrativo ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate,

1. Di confermare l'individuazione nelle Aziende U.S.L - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – l'Autorità Sanitaria di cui al comma 1 degli artt. 21 – 22 – 23 del D.P.R. n° 290/01, competente al rilascio:

- del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- del parere igienico sanitario per l'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti nonché alla istituzione, gestione di locali e depositi;
- della accettazione di notifica sulla esistenza ed ubicazione di depositi di smistamento di prodotti fitosanitari e coadiuvanti (ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 290/01);

2. Di confermare l'individuazione della Struttura [Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Dirigente Medico responsabile o suo delegato)] competente al rilascio della autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati molto tossici, tossici o nocivi (a norma dell' art. 25, comma 1, e dell' art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 290/01) previo corsi di formazione/aggiornamento con esame finale obbligatorio per acquirenti e/o utilizzatori;

3. Di stabilire che il citato Servizio della Azienda USL renda edotto, annualmente, dei dati correnti sulle autorizzazioni al commercio e vendita, sulla abilitazione alla vendita, sull'autorizzazione all'acquisto dei prodotti in questione, il Servizio Prevenzione Collettiva – Direzione Sanità - come pure istituisca un apposito registro/archivio che riporta, per ogni venditore/acquirente sia la data di rilascio dell'autorizzazione e/o del certificato di abilitazione e/o della autorizzazione all'acquisto nonché la relativa scadenza;

4. Di depennare quanto disposto nel punto 4 della Deliberazione n. 907/2002 ritenendo sufficiente l'attuazione da parte del Servizio IAN – AUSL di quanto riportato al punto sub 3 in merito a comunicazione e archiviazione dati su venditori ed acquirenti di prodotti fitosanitari;

5. Di confermare che produttori e venditori di prodotti fitosanitari (fitofarmacie, consorzi agrari, ecc.) inviino, su supporto magnetico le schede informative relative ai dati di produzione e vendita all'Ufficio IAN

(Servizio Prevenzione Collettiva – Direzione Sanità – Via Conte di Ruvo, 74 – 65100 Pescara) per la successiva trasmissione sia al Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sia al Ministero della Salute;

6. Che le modalità di valutazione dei discenti (art. 23, comma 2, e art. 26, comma 3, del D.P.R. 290/01) nonché i criteri di base attinenti l'organizzazione di corsi per l'istruzione e l'aggiornamento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita e all'impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, siano quelle definite nell'allegato 1 con relativa copertura finanziaria come da preventivo, allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. Di approvare gli allegati modelli A, B, C e D, parte integrante della Deliberazione stessa;

8. Che l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.R.S.A.), in accordo e raccordo con la Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva - realizzi adeguato Piano formativo conforme al presente atto tenendo conto sia delle autorizzazioni con scadenza nell'anno in corso che delle nuove istanze; organizzi, in attuazione di piano formativo, corsi specifici per venditori ed acquirenti; rilasci gli attestati di frequenza ai partecipanti (art. 27 del DPR 290/01); fornisca i discenti di adeguato materiale didattico.

Nella realizzazione dei corsi la suddetta deve tener conto delle caratteristiche peculiari dell'agricoltura regionale, della dislocazione territoriale, degli operatori agricoli nonché delle disponibilità temporali degli utenti;

9. Che i docenti dei corsi di formazione in argomento, con profili e qualifica professionale attinenti la/e materia/e d'insegnamento, siano individuati secondo le modalità previste nell'allegato 1;

10. Di prorogare in attesa dell'organizzazione e realizzazione dei corsi previsti dalla presente deliberazione, la validità delle abilitazioni regolarmente certificate sulla base della precedente normativa (D.G.R. 907/02) e previsto dal DPR 290/01 nei confronti di coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed all'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

11. Di autorizzare l'impiego di risorse eventualmente economizzate dall'A.R.S.S.A, nell'espletamento dei compiti previsti dalla Deliberazione n° 907/02 per l'attuazione del piano formativo 2003, per dotare la Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva di idoneo Personal Computer portatile con relativi accessori e stampante, data la molteplicità degli adempimenti di competenza della Commissione di Valutazione in sede di svolgimento delle prove di esame;

12. Di incaricare il Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva – Direzione Sanità di adottare ogni ulteriore modifica ed integrazione alla presente disposizione ove si rendesse necessario;

13. Di dare atto che la spesa relativa all'attuazione del piano formativo di cui sopra, consistente in Euro 120.000 (Centoventimila), è imputata sul capitolo 81501 dello stato di previsione della spesa di competenza del Bilancio Regionale per l'anno 2003;

14. Di demandare a successivo atto del Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva l'assunzione dell'impegno sub 13;

15) Di pubblicare integralmente il presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

DELIBERAZIONE 19.12.2003, n. 1212:

Aggiornamento e integrazione tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di Igiene e Sanità Pubblica espletati in favore dei privati, art. 8 L.R. n. 32/81.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 14/8/1981 n.32 - Norme per il trasferimento alle Unità Locali Socio-Sanitarie delle funzioni in materia di Igiene, Sanità Pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica - ed in particolare l'art.8 (attività nell'interesse di privati) secondo cui "i tariffari per gli accertamenti e le indagini in materia di Igiene e Sanità Pubblica, espletati a favore di privati, dai servizi, presidi e distretti, sono stabiliti dalla Giunta Regionale.

Le tariffe sono soggette a revisione annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

I proventi di cui sopra sono versati all'entrata nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'art.69 lett. e) della legge 23/12/1978 n.833";

Vista la legge regionale n. 37 del 2/07/1999 che attribuisce alle Unità Sanitarie Locali fra le varie competenze anche quella della Prevenzione distinguendo il Dipartimento nei Servizi di "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica", "Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro", "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" oltre al "Servizio di Medicina delle Comunità" e ai "Servizi Veterinari di Sanità Animale", riservando alla Regione le funzioni di coordinamento e d'indirizzo secondo quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs 502/92, come modificato dal D.Lgs n.517/93;

Premesso che tra le altre competenze attribuite alle Unità Sanitarie Locali rientrano anche le prestazioni per accertamenti ed indagini richieste da terzi nel proprio interesse (visite mediche, consulenze specialistiche, autorizzazioni, pareri igienico-sanitari, verifiche preventive e periodiche di impianti, rilascio di attestati, certificati e attestazioni, prestazioni vaccinali, rilascio libretto di idoneità sanitaria, vidimazione registri ecc.);

Vista la delibera n.579 del 24/3/1999, avente per oggetto "Aggiornamento tariffe in materia di Igiene e Sanità Pubblica per prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse";

Rilevato che, in esecuzione del punto 3 del dispositivo dell'anzidetta Deliberazione n.579/99, non sono state apportate successivamente integrazioni al tariffario stesso;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiornamento ed integrazione del tariffario approvato dalla Giunta Regionale con la summenzionata deliberazione n. 579/99 anche rispetto alle intervenute variazioni annuali degli indici ISTAT di cui al punto 2 del dispositivo della Deliberazione stessa;

Tenuto conto delle valutazioni e considerazioni emerse nel corso delle riunioni, svoltesi in merito all'aggiornamento del tariffario, in sede dei gruppi di lavoro composti dai rappresentanti dei "Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro", "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione", "Igiene, Epidemiologia, e Sanità Pubblica" delle Aziende USL della Regione Abruzzo, attivati in materia presso la Direzione Sanità a cura degli uffici del Servizio Prevenzione Collettiva, ed in particolare, delle Tariffe adeguate rispetto alle prestazioni da rendere, riportate in conclusione dei lavori in specifici prospetti dei quali il Servizio

Prevenzione Collettiva ha tenuto conto nella elaborazione dell'allegato 1) al presente atto, parte integrante e sostanziale, denominato "Tariffario dei Servizi medici";

Rilevato che, il Servizio Prevenzione Collettiva Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione con prot.n.4987/14 del 7/03/03; in attesa di modifica normativa, ha diramato nei confronti delle Aziende USL temporanee linee procedurali in merito al rilascio del libretto di idoneità sanitaria;

Ritenuto di condividere i contenuti della precitata comunicazione come riportati nell'allegato 2 al presente atto;

Vista la L.R. n.77 del 1999, in particolare l'art.4 lettera g);

Dato atto del parere favorevole del Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva e del Direttore Regionale delle Sanità sulla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate

- 1) Di approvare l'allegato 1) "Tariffario dei servizi medici" parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante le materie dei Servizi di "Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro", "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione", "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica";
- 2) che le tariffe in questione saranno periodicamente aggiornate anche sulla base delle variazioni annuali degli indici ISTAT sul costo della vita, a norma del 2° comma art.8 L.R. 32/81;
- 3) di incaricare il Servizio "Prevenzione Collettiva" della Direzione Sanità di determinare con proprio atto prestazioni aggiuntive con relative tariffe eventualmente non contemplate nell'allegato 1), sentiti i gruppi di lavoro competenti, come citato in narrativa;
- 4) di condividere le linee procedurali riguardanti il rilascio del libretto di idoneità sanitaria contenute nella comunicazione protocollo 4987/14 del 7/03/03 del Servizio Prevenzione Collettiva Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Direzione Sanità come riportate nell'allegato 2 al presente atto;
- 5) di trasmettere copia del presente atto a tutte le Aziende USL della Regione Abruzzo;
- 6) di pubblicare integralmente la presente delibera sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

DELIBERAZIONE 19.12.2003, n. 1213:

Individuazione Centro Operativo Regionale (COR) – Registro regionale casi di Mesotelioma asbesto – correlati – in applicazione del D.P.C.M. n. 308 del 10.12.2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.C.M. 10/12/2002, n.308, (pubblicato sul G.U.R.I. n. 31 Serie Generale del 7/02/2003), con oggetto “Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.277 del 1991, ed in particolare l’art. 2 che prevede “Presso ogni Regione, gli assessorati alla sanità individuano i Centri operativi regionali, di seguito denominati COR, e nominano il funzionario responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell’accertamento della pregressa esposizione ad amianto, nonché, su proposta di questo, il soggetto vicario nei casi di vacanza, assenza o impedimento del primo”;

Considerato il termine di 180 gg., previsto dal 3° comma dello stesso articolo 2, per la comunicazione all’ISPESL da parte delle Regioni dei dati identificativi e le modalità operative dei COR;

Atteso che l’Istituto ISPESL ha istituito il Registro nazionale previsto dall’art. 1 dell’anzichito D.P.C.M. 308/02 e che lo stesso Istituto ha attivato in merito una specifica giornata seminariale nel corso della quale è stato consegnato il supporto informatico relativo alle schede di rilevazione, da utilizzare per la trasmissione di dati al RE.NA.M presso l’ISPESL;

Vista la comunicazione prot. n. 11270/14 del 12/06/2003 della Direzione Sanità ed i relativi riscontri a firma del Componente la Giunta prot.n.331/S del 7/07/2003 e del Presidente della Giunta Regionale Onorevole Giovanni Pace prot.n.2020/P/DIR del 28/07/2003;

Ritenuto di procedere alla individuazione del Centro Operativo Regionale mediante l’utilizzo delle strutture sanitarie disponibili in loco, in particolare di attivare l’Unità Operativa di Medicina del lavoro dell’Azienda USL di Pescara - Polo sanitario di Tocco da Casauria nella quale Unità risultano disponibili risorse umane, logistiche e strumentali che consentono di attivare il summenzionato COR;

Ritenuto, altresì, di nominare il responsabile Dirigente medico della precitata Unità Operativa di Medicina del Lavoro Dott.ssa Luana Trafficante, quale Dirigente medico responsabile della rilevazione dei casi di Mesotelioma e dell’accertamento della pregressa esposizione di amianto;

Vista la L.R. 77/99;

Dato atto del parere espresso dal Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva e dal Direttore Regionale della Sanità in merito alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate

- 1) di individuare presso l'U.O. di Medicina del Lavoro dell'Azienda USL di Pescara - Polo sanitario di Tocco da Casauria - il Centro Operativo Regionale (COR) previsto dall'articolo 2 comma 1 - del D.P.C.M. n.308/02;
- 2) di nominare funzionario responsabile della rilevazione dei casi di Mesotelioma e dell'accertamento della pregressa esposizione ad amianto nel Centro Operativo Regionale - COR - la Dott.ssa Luana Trafficante e di rinviare a successiva Determinazione del Servizio Prevenzione Collettiva la nomina del soggetto vicario nei casi di vacanza, assenza o impedimento del primo, secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 del regolamento 308 del 10/12/2002;
- 3) di incaricare il Dirigente medico responsabile dell'U.O. di Medicina del lavoro dell'Azienda USL di Pescara Polo sanitario di Tocco da Casauria, in qualità di funzionario responsabile, di predisporre la disciplina relativa alle caratteristiche operative, organizzative e gestionali riguardanti il Registro Regionale Mesoteliomi, (con contestuale rilevazione delle risorse umane, logistiche e strumentali dedicate), in coordinamento con il Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione regionale Sanità per assolvere ai compiti previsti dall'art.3 del D.P.C.M. 10/12/02, n.308, sulla base delle linee guida, emanate dall'ISPESL - Dipartimento di Medicina del Lavoro -, per la rilevazione e la definizione dei casi di mesotelioma asbesto correlati;
- 4) di incaricare il Servizio Prevenzione Collettiva per l'adozione di propria Determinazione, da pubblicare sul *BURA*, per l'approvazione definitiva delle Linee guida operative, organizzative e gestionali relative alla rilevazione e alla definizione dei casi di Mesotelioma asbesto correlato ai sensi del D.P.C.M. n.308/02 e per l'eventuale integrazione con collaborazioni istituzionali tra gli organismi competenti in materia di Sicurezza e Prevenzione negli ambienti di lavoro al fine di completare ed integrare i dati in loro possesso;
- 5) di far obbligo che la registrazione e la trasmissione dei dati, relativi ai singoli casi di Mesotelioma, avvengano in conformità alle norme della Legge 31.12.1996, n.675, del D.P.R. 28/07/1999, n.318, del D.Lgs. 135/99, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali;
- 6) di conferire alla Dott.ssa Luana Trafficante, l'incarico di "Titolare del trattamento dei dati acquisiti e inseriti nell'attività del COR e del Registro Regionale dei Mesoteliomi";
- 7) di rinviare a successivo atto del Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva l'adozione, di eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie;
- 8) di incaricare il Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva di procedere alla comunicazione di nomina;
- 9) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

DELIBERAZIONE 19.12.2003, n. 1215:

Iscrizione, nell'elenco regionale, delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo (ONLUS), che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio – sanitaria.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

- di iscrivere nel Registro Regionale, l'Elenco allegato "E", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle Istituzioni e degli Organismi a scopo non lucrativo, istituito ai sensi dell'art. 1 comma 18 e dell'art. 2 comma 2 - septies del D.L.vo n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.L.vo n.460/1997 e della Delib. G.R. n.2459 del 17.11.1999:
- di fare obbligo agli Organismi compresi nell'allegato "E" di dare comunicazione dell'inizio dell'attività alla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito si trova il proprio domicilio fiscale;
- di fare obbligo, altresì, agli Stessi, di comunicare entro 5 giorni dalla modifica, alla competente Direzione Sanità, l'eventuale perdita della qualifica di "Organismo non lucrativo";
- di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

DELIBERAZIONE 19.12.2003, n. 1249:

Programma attività – anno 2003 – per guide alpine ed accompagnatori di media montagna - L.R. n. 86/1998 – e per Maestri di sci – L.R. n. 94/1996.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1. Di approvare il programma formativo - anno 2003 - dei corsi con il relativo quadro finanziario rimodulato delle attività formative della montagna, così come trasmesso dalla Scuola Regionale per le professioni di montagna di Sulmona con nota n.2484/03 del 26/11/2003, nonché i relativi progetti (all.“B”).
2. Di imputare sul cap.51412 del bilancio del corrente esercizio finanziario la spesa di Euro 238.730,00, occorrente per la realizzazione delle attività formative programmate nell'annualità 2003.
3. Di autorizzare la prosecuzione delle attività corsali, approvate entro il biennio successivo all'anno di istituzione, in relazione alle condizioni climatiche della stagione invernale ai sensi dell'art.14, comma 2, della L.R. n.94/1996 e dell'art.28, comma 2, della L.R. n.96/1998.
4. Di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul *BURA*.

ORDINANZE

Presidente della Giunta

ORDINANZA 14.01.2004, n. 001:

Smaltimento rifiuti urbani discarica comprensoriale in Loc. Cerratina in Comune di Lanciano (CH).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 5/2/1997, n.22, nel testo attualmente vigente;

Visto il D.Lgs. 13.1.2003, n.36 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Vista la L.R. 28/04/00, n.83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Richiamato l’art. 32, comma 1, della citata L.R. n.83/2000, ai sensi del quale “il Presidente della Giunta Regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 13 del decreto... omissis”;

Dato atto che con nota datata 16.12.2003, prot.n.1994, la Società SEGEN Spa, in qualità di Ente gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dai Comuni aderenti (Balsorano, S.Vincenzo V.R., Morino, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Luco dei Marsi, Castellafiume e Tagliacozzo) ha richiesto l’autorizzazione di competenza regionale per effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei territori dei predetti Comuni presso la discarica comprensoriale di Lanciano (CH);

Rilevato che nella predetta nota del 16.12.2003 la SEGEN Spa fornisce dettagliate motivazioni in ordine alla richiesta formulata, che risultano essere riconducibili alla attuale indisponibilità di un idoneo impianto di smaltimento e alla necessità di completare l’ampliamento della discarica esistente, recentemente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DF3/14 del 17/02/2003, le cui procedure per la realizzazione dei lavori sono attualmente in corso;

Considerato che, attualmente, i rifiuti prodotti dai Comuni sopra citati sono conferiti presso la discarica comunale di Barisciano (AQ), in via del tutto eccezionale e provvisoria, così come risulta dalla nota SEGEN Spa del 16/12/2003;

Rilevato che la Società SEGEN Spa dichiara che nell’ambito territoriale di appartenenza, coincidente con la Provincia dell’Aquila, non si sono concretizzate disponibilità alla accettazione dei rifiuti urbani da parte di titolari e gestori di impianti di smaltimento di rifiuti urbani;

Preso atto che la Società SEGEN Spa, nell’ambito di iniziative finalizzate al superamento di una sicura emergenza relativa allo smaltimento dei rifiuti, ha ottenuto formale consenso all’accesso presso la discarica comprensoriale ubicata in loc. Cerratina di Lanciano (CH), così come risulta dalla nota del Consorzio Comprensoriale di Lanciano prot.n.2277/12.12.2003;

Valutato che le esigenze espresse dal SEGEN Spa sono state espresse per un periodo di sei mesi, relativamente ad una popolazione servita di circa 32.000 utenze, per un quantitativo mensile complessivo di 800 tonnellate di rifiuti urbani;

Preso atto che, per il caso in argomento, il servizio proposto dalla SEGEN Spa sarà predisposto attraverso un sistema di raccolta preliminare presso tutti i Comuni del comprensorio, con conferimento in cassoni scarrabili a tenuta stagna e quindi, a carico completo, conferimento presso la discarica extra ambito con la effettuazione di trasporti a frequenza quotidiana;

Rilevato che il comma 1 dell'art.16 della citata L.R. n.83/2000 recita testualmente "qualora l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti in un ambito territoriale ottimale non risulti interamente perseguibile, le province possono, attraverso specifici accordi, sentiti i comuni interessati, individuare ambiti e sub-ambiti interprovinciali di gestione" e che il comma successivo stabilisce tra l'altro che "le province interessate modificano conseguentemente i rispettivi piani provinciali...";

Preso atto che le iniziative poste in essere dalle Amministrazioni Provinciali circa la redazione dei rispettivi piani di gestione dei rifiuti urbani (art.11 della L.R. n.83/2000) sono tuttora in corso e che, pertanto, permane attualmente la impossibilità di dare piena attuazione alla previsione normativa indicata nel citato art.16 configurandosi la necessità che nelle more della redazione dei suddetti piani provinciali e della conseguente verifica di conformità alla legge degli stessi da parte della Regione, si può disporre in merito ad una deroga temporale delle limitazioni territoriali indicate dal piano regionale, al fine di consentire lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni suddetti, facenti parte dell'ambito territoriale dell'Aquila, presso la discarica comprensoriale ubicata in loc. Cerratina del Comune di Lanciano, regolarmente autorizzata ed in esercizio, ubicata nell'ambito territoriale di Chieti, la cui titolarità è in capo al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti - Ambito di Lanciano (CH);

Ritenuto di individuare nel 1° comma dell'art. 13 della predetta L.R. n.83/2000 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l'utilizzazione degli impianti presenti nella regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l'ambiente;

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dalla Società SEGEN Spa, quantificata in un periodo pari a sei mesi, con le modalità gestionali illustrate nella nota del 16.12.2003 e riportate in premessa;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo - Ambiente - Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

1. in deroga a quanto disposto al 1° comma dell'art. 13 della L.R. 28.4.2000, n.83, la Società SEGEN Spa, con sede in Civitella Roveto (AQ) provveda allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio e cioè

nei territori dei Comuni di Balsorano, S. Vincenzo V.R., Morino, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Luco dei Marsi, Castellafiume e Tagliacozzo, utilizzando la discarica comprensoriale in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH), regolarmente autorizzata ed in esercizio, ubicata nell'ambito territoriale di Chieti, la cui titolarità è in capo al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti - Ambito di Lanciano (CH), nei limiti e prescrizioni della relativa autorizzazione regionale, e con le modalità di raccolta all'origine indicate nella nota del 16.12.03;

2. di stabilire che la presente disposizione ha validità temporale di mesi sei dalla data di adozione del presente provvedimento, eventualmente rinnovabile in caso di necessità ed urgenza;
3. di richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica ed ambiente;
4. che i rapporti economici e la definizione delle modalità di conferimento ed accettazione siano oggetto di specifico accordo tra le parti;
5. di trasmettere copia della presente disposizione alla SEGEN Spa, al Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), alle Amministrazioni Provinciali di L'Aquila e Chieti, ai Dipartimenti Provinciali dell'ARTA di Chieti e L'Aquila e alla Direzione Centrale della medesima Agenzia;
6. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero della Salute;
7. di pubblicare integralmente la presente disposizione sul *B.U.R.A.*

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul *B.U.R.A.*

IL PRESIDENTE
On. Giovanni Pace

DECRETI

Direttoriali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 13.01.2004, n. DI3/02:

Autorizzazione Subingresso – Cava di ghiaia sita in località “Piè delle Vigne” nel Comune di Barisciano (AQ). Ditta EDILIZIA GENERALE D’AMICO s.r.l..

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto l’art.23 punto f) della L.R. n.77/1999;

Vista la L.R. n. 54 del 26.07.83 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Regionale n.24 del 28.03.02 con il quale si autorizzava la ditta Pescara Calcestruzzo s.n.c. alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Piè delle Vigne” nel Comune di Barisciano (AQ);

Vista l’istanza in data 07.11.2003 della ditta Edilizia Generale D’Amico s.r.l. con sede legale in Via Vicenne, 57 Casoli (CH), con la quale è stato richiesto, a norma dell’art. 18 della L.R. 54/83 e successive modificazioni ed integrazioni, il subingresso alla titolarità del Decreto sopra citato;

Visto il R.D. n.1443/27;

Vista la relazione dell’Ufficio n.1522 del 18.12.03 anche sull’accertamento delle capacità tecnico-economiche della ditta Edilizia Generale D’Amico s.r.l., ai sensi dell’art.15 del R.D. n. 1443 del 29.07.1927;

Vista la certificazione antimafia Prot. CEW/8816/2003/CCH1049 del 26.08.03, in base all’art.7 della Legge n. 55/90;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto

DETERMINA

- 1) il titolo minerario rilasciato alla ditta Pescara Calcestruzzo s.n.c. con Decreto Regionale n.24 del 28.03.02 per l’esercizio dell’attività estrattiva nella cava di ghiaia sita in località “Piè delle Vigne” nel Comune di Barisciano (AQ), è trasferito alla ditta Edilizia Generale D’Amico s.r.l. con sede legale in Via Vicenne, 57 Casoli (CH);
- 2) restano fermi ed invariati tutti gli obblighi previsti nel predetto Decreto n. 24 del 28.03.02 e relativi allegati;
- 3) il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore

DECRETO 13.01.2004, n. DI3/03:

Autorizzazione Subingresso – Cava di ghiaia sita in località “S.Lorenzo” nel Comune di Barisciano (AQ). Ditta EDILIZIA GENERALE D’AMICO s.r.l..

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto l’art.23 punto f) della L.R. n.77/1999;

Vista la L.R. n. 54 del 26.07.83 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Regionale n.38 del 29.05.02 con il quale si autorizzava la ditta Pescara Calcestruzzo s.n.c. alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “S.Lorenzo” nel Comune di Barisciano (AQ);

Vista l’istanza in data 07.11.2003 della ditta Edilizia Generale D’Amico s.r.l. con sede legale in Via Vicenne, 57 Casoli (CH), con la quale è stato richiesto, a norma dell’art. 18 della L.R. 54/83 e successive modificazioni ed integrazioni, il subingresso alla titolarità del Decreto sopra citato;

Visto il R.D. n.1443/27;

Vista la relazione dell’Ufficio n.1523 del 18.12.03 anche sull’accertamento delle capacità tecnico-economiche della ditta Edilizia Generale D’Amico s.r.l., ai sensi dell’art.15 del R.D. n. 1443 del 29.07.1927;

Vista la certificazione antimafia Prot. CEW/8816/2003/CCH1049 del 26.08.03, in base all’art.7 della Legge n. 55/90;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto

DETERMINA

- 1) il titolo minerario rilasciato alla ditta Pescara Calcestruzzo s.n.c. con Decreto Regionale n.38 del 29.05.02 per l’esercizio dell’attività estrattiva nella cava di ghiaia sita in località “S.Lorenzo” nel Comune di Barisciano (AQ), è trasferito alla ditta Edilizia Generale D’Amico s.r.l. con sede legale in Via Vicenne, 57 Casoli (CH);
- 2) restano fermi ed invariati tutti gli obblighi previsti nel predetto Decreto n. 38 del 29.05.02 e relativi allegati;
- 3) il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing.Mario Pastore

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE 09.01.2004, n. DL/2:

Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo, a norma del DM 166/2001 e delle Deliberazioni Gr n. 1277 del 27.12.2002 e n. 49 del 5.2.2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il DM 166/2001 in materia di accreditamento di sedi formative e orientative;

Viste

- la deliberazione G.R. n. 1277 del 27.12.2001 recante "Accreditamento delle sedi formative e orientative della Regione Abruzzo", con la quale è stato disposto l'avvio della sperimentazione del processo di accreditamento delle sedi operative di organismi pubblici e privati che intendono erogare servizi di formazione professionale e/o orientamento finanziati con risorse pubbliche;
- la deliberazione di G.R. n. 49 del 5.2.2003 recante "Aggiornamento del modello regionale di accreditamento, adottato con atto di GR n. 1277 del 27.12.2001, avente per oggetto l'accREDITAMENTO delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo (Rif. D.M. 166/2001) - riapertura termini per la presentazione delle istanze;

Dato atto che, la Giunta Regionale, con il richiamato atto n.49/2003, ha ritenuto di stabilire, tra l'altro, che il procedimento si concluda con determinazioni direttoriali in merito al rilascio dell'accREDITAMENTO e la compilazione di distinti elenchi per ambiti, macrotipologie formative e tipo di sede;

Richiamate

- la determinazione direttoriale n. DL/59 del 27.06.2003 con la quale sono state dichiarate accreditate le prime sedi operative, di cui agli elenchi dell'Allegato "1" al predetto provvedimento direttoriale, in possesso dei requisiti prescritti dal Modello regionale di accREDITAMENTO;
- le determinazioni direttoriali nn. DL/65 del 23.09.2003, DL/66 del 29.09.2003, DL/70 del 09.10.2003, DL/74 del 30 ottobre 2003 e DL/90 del 25.11.2003, con le quali sono state dichiarate accreditate ulteriori sedi operative, di cui agli elenchi dei rispettivi allegati "D" e "B" ai predetti provvedimenti, in possesso dei requisiti prescritti dal Modello regionale di accREDITAMENTO;

Omissis

Ritenuto, per facilità di consultazione, di raggruppare in un unico indice gli elenchi completi, organizzati per ambiti e macrotipologie formative, delle sedi operative accreditate, alla data di adozione del presente provvedimento, così come da accluso Allegato "B";

Dato atto che la D.G.R. n. 49 del 5.02.2003 stabilisce che le sedi operative accreditate, in sede di pubblicizzazione delle iniziative formative finanziate da risorse pubbliche, dovranno utilizzare lo specifico logo ed il layout fornito da questa Direzione - Servizio Sviluppo Sistemi e Comunicazione;

Rilevato che le disposizioni del richiamato modello regionale di accreditamento consentono l'accREDITamento per due annualità, fatti salvi gli esiti dei controlli da operare, tramite visite in loco sull'intero universo delle sedi operative accreditate, a cura del competente Servizio Ispettivo della Direzione Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di dichiarare accreditate, per una durata biennale, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, le sedi operative di cui all'Allegato "A" al medesimo provvedimento.
2. Di precisare che gli elenchi completi, organizzati per ambiti e macrotipologie formative, delle sedi operative accreditate, alla data di adozione del presente provvedimento, sono riuniti in un unico indice Allegato "B" al medesimo provvedimento, contenente l'esatta denominazione della ragione sociale degli Organismi di Formazione, le cui sedi operative risultano accreditabili.
3. Di trasmettere la presente determinazione al competente Servizio Ispettivo di questa Direzione, ai fini dei controlli da attivare, ai sensi della deliberazione GR n.49 del 5 febbraio 2003.
4. Di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione nel *BURA* e sul sito <http://afora.regione.abruzzo.it>.

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E COLLEGAMENTO CON
LE COMUNITA' ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 15.01.2004, n. DA5/021:

L.R. n. 47/2000 – art. 3 – Iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia – Fuori Regione – del Circolo Abruzzese e Molisano della Provincia di Belluno.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 47 recante norme sull'istituzione dell'Albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia - Fuori Regione - e provvedimenti in loro favore, ed in particolare l'art. 3 che istituisce l'Albo Regionale di tali Associazioni;

Rilevato che al predetto Albo possono essere iscritte le Associazioni Abruzzesi di cui al 1° comma dell'art.2 della L.R. n.47/2000, previa presentazione della documentazione di cui al 2° comma dell'art.3 della medesima legge regionale;

Vista l'istanza del 24.04.2003, acquisita agli atti di questo Servizio con prot.n.1104 del 24 aprile 2003, inoltrata dal Circolo Abruzzese e Molisano della Provincia di Belluno - Via Travazzo, 67 - 32100 Belluno, di richiesta di iscrizione al predetto Albo;

Constatato che l'istruttoria relativa alla documentazione presentata dalla suddetta Associazione, ha dato esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'iscrizione del Circolo di cui all'oggetto all'Albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia - Fuori Regione -;

Vista la L.R. n.77/1999;

DISPONE

1) l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia - Fuori Regione - istituito ai sensi dell'art.3 della L.R. n.47/2000, del Circolo Abruzzese e Molisano della Provincia di Belluno con sede in Via Travazzo, 67 - 32100 Belluno;

2) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* della presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E COLLEGAMENTO CON
LE COMUNITA' ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 15.01.2004, n. DA5/022:

L.R. n. 47/2000 – art. 3 – Iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia – Fuori Regione – dell’Associazione Abruzzese Aprilia “Comunità Gran Sasso D’Europa” in Aprilia (LT).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 47 recante norme sull’istituzione dell’Albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia - Fuori Regione - e provvedimenti in loro favore, ed in particolare l’art. 3 che istituisce l’Albo Regionale di tali Associazioni;

Rilevato che al predetto Albo possono essere iscritte le Associazioni Abruzzesi di cui al 1° comma dell’art.2 della L.R. n.47/2000, previa presentazione della documentazione di cui al 2° comma dell’art.3 della medesima legge regionale;

Vista l’istanza del 18.11.2003, acquisita agli atti di questo Servizio con prot.n.2724 del 3 dicembre 2003, inoltrata dalla Associazione Abruzzese Aprilia “Comunità Gran Sasso d’Europa” - c/o Patrizia Catalano - Via Arno, 4 - 04011 Aprilia (LT), di richiesta di iscrizione al predetto Albo;

Constatato che l’istruttoria relativa alla documentazione presentata dalla suddetta Associazione, ha dato esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’iscrizione dell’Associazione di cui all’oggetto all’Albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia - Fuori Regione-;

Vista la L.R. n.77/1999;

DISPONE

1) l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia - Fuori Regione - istituito ai sensi dell’art.3 della L.R. n.47/2000, dell’Associazione Abruzzese Aprilia “Comunità Gran Sasso D’Europa” con sede c/o Patrizia Catalano - Via Arno, 4 - 04011 Aprilia (LT);

2) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* della presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.Marcello Verderosa

DIREZIONE AGRICOLTURA
FORESTE E SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
SERVIZIO SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE

DETERMINAZIONE 08.01.2004, n. DH3/1:

Decreti Legislativi nn. 165/1999 e 185/2000 e Decreto Ministeriale 27 Marzo 2001. Autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola – CAA – Centro Assistenza Imprese Coldiretti Abruzzo s.r.l..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Vista la determinazione del Direttore Regionale n. DH/15/03 del 28/03/2003;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come corretto ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;

Visto il Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 recante “Requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

Vista la richiesta per l'abilitazione a CAA - Centro Autorizzato di Assistenza Agricola - presentata dal Centro Assistenza Imprese Coldiretti Abruzzo s.r.l. con sede in Via Degli Aprutini, 29 - 65100 Pescara, C.F. e P. IVA 01641740681, iscrizione REA n. 117458 della CCIAA di Pescara;

Visto il rapporto informativo redatto dal funzionario incaricato (ALL. 1), con il quale lo stesso propone di autorizzare il Centro Assistenza Imprese Coldiretti Abruzzo s.r.l. ad utilizzare la denominazione di Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) nelle sedi previste nell'elenco allegato al presente atto (ALL. 2) di cui costituisce parte integrante;

Considerato che con il medesimo verbale si propongono altresì le seguenti condizioni e vincoli:

- a) Il CAA, ai sensi dell'art. 2 lett. a) del D.M. 27/3/2001, svolge le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto 165/99, effettuate in base ad apposite convenzioni con gli organismi pagatori, ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad associazioni dei produttori e loro unioni nazionali;
- b) Il CAA è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001;

- c) Il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali;
- d) La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
- e) Per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001, inerenti i controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
- f) Presentare copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001, dalla quale risulti l'impegno sia della compagnia assicuratrice che del Centro Assistenza Imprese Coldiretti Abruzzo s.r.l. a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, prima della stipula di qualsiasi convenzione che il CAA andrà a sottoscrivere con AGEA;
- g) Le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di CAA;
- h) Nello schema di polizza assicurativa dovrà essere inserita la clausola che sia il costituendo CAA che l'impresa di assicurazione sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonché all'AGEA di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa, e che, in ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a euro 2.065.827,60 (quattro miliardi di lire);
- Ritenute valide le motivazioni addotte nel medesimo verbale e che, pertanto ricorrano le condizioni per autorizzare il Centro Assistenza Imprese Coldiretti Abruzzo s.r.l con sede in Via Degli Aprutini, 29 - 65100 Pescara, a svolgere l'attività di CAA nelle sedi indicate nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

DETERMINA

1. di autorizzare il Centro Assistenza Imprese Coldiretti Abruzzo s.r.l. con sede in Pescara, via Degli Aprutini, 29, C.F. e P. IVA 01641740681, iscrizione REA n. 117458 della CCIAA di Pescara, ad utilizzare la denominazione di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) nelle sedi indicate nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.
2. di impartire le seguenti condizioni e vincoli:
 - a) Il CAA, ai sensi dell'art. 2 lett. a) del D.M. 27/3/2001, svolge le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto 165/99, effettuate in base ad apposite convenzioni con gli organismi pagatori, ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad associazioni dei produttori e loro unioni nazionali;

b) Il CAA è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001;

c) Il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali;

d) La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;

e) Per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001, inerenti i controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;

f) Presentare copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001, dalla quale risulti l'impegno sia della compagnia assicuratrice che del Centro Assistenza Imprese Coldiretti Abruzzo s.r.l. a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, prima della stipula di qualsiasi convenzione che il CAA andrà a sottoscrivere con AGEA;

g) Le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di CAA;

h) Nello schema di polizza assicurativa dovrà essere inserita la clausola che sia il costituendo CAA che l'impresa di assicurazione sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonché all'AGEA di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa, e che, in ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a euro 2.065.827,60 (quattro miliardi di lire);

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto previsto dal precedente punto 2 (dalla lett. a alla lett. h) e dalla vigente normativa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Allegati:

Rapporto Informativo composto da n. 3 pagine (3 facciate), ALL. 1;

Elenco sedi operative composto da n. 1 pagina (1 facciata), ALL. 2.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Gaetano Valente

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 28.11.2003, n. DI5/42:

Riparto Fondi di cui alla L.R. 9 Agosto 1999, n. 53 a favore di consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi ex L.R. 59/80 – stanziamento 2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Viste le leggi regionali n.59 del 20.06.1980, recante “Norme di materia di concessione di contributi a favore di consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie industrie” e n. 53 del 9 agosto 1999, modificativa ed integrativa della precedente;

Considerato che sono pervenute, nei termini, n.09 istanze da parte dei Consorzi e Società Cooperative di garanzia collettiva fidi, indicati nell'allegata tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, tendenti ad ottenere il contributo previsto dall'art.1, delle citate LL.RR. per l'attività svolta nel corso dell'anno 2002;

Considerato che agli atti del Servizio Sviluppo dell'Industria è stata acquisita la prescritta documentazione, tra l'altro quella di cui all'art.3 L.R. 53/99, quali:

- le certificazioni di regolarità contabile di cui alla L.R. 22/86;
- la documentazione comprovante l'iscrizione degli stessi nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art.106 del Decreto L.vo 01.09.1993, n.385;
- la dichiarazione comprovante la qualità di piccola e media impresa dei soci, nonché l'appartenenza degli stessi al settore industria;

Considerato che trattasi di soggetti in possesso dei requisiti di cui alle citate leggi regionali n.59/80 e n. 53/99, pertanto ammissibili ai benefici in parola;

Dato atto che i relativi stanziamenti ammontano rispettivamente:

- Euro700.000,00 sul cap. 282430/C/2003 per l'incentivazione all'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese industriali;
- Euro 35.000,00 sul cap. 281621/C/2003;

Vista l'allegata tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente il piano di riparto dei fondi ex L.R. 59/80 formulato sulla base dei criteri di cui all'art.4, come modificato dall'art.3 cit. L.R. 53/1999;

Ritenuto, pertanto, che possa procedersi all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi di cui alla tabella 1 a favore dei Consorzi e Società ivi indicati, di cui:

Euro 700.000,00 a valere sul cap. 282430/C/2003, per l'integrazione dei fondi rischi garanzia collettiva, indicati da ciascuno, costituiti, dai soggetti di che trattasi, presso le aziende o istituti di credito convenzionati di cui all'allegato 2, specificatamente destinati alla copertura dei rischi connessi agli interventi di garanzia;

Euro 35.000,00 a valere sul cap.281621/C/2003, quale contributo per le spese di gestione da accreditarsi sui conti di gestione indicati nell'allegato 3;

Ritenuto di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere i singoli mandati di pagamento in favore dei Consorzi e Società Cooperative di garanzia collettiva fidi, indicati nell'allegata tabella 1, secondo gli importi ivi esplicitati;

Ritenuto di dover consentire, per una migliore funzionalità e rapidità operativa di ciascun Consorzio e Società Cooperativa, i giroconti tra i vari fondi rischi già attivi, al fine di far fronte, tempestivamente, alle richieste di coperture di insolvenze da parte degli istituti di credito convenzionati nei casi in cui le procedure legali impongano il reintegro coattivo;

Ritenuto, altresì, di disporre l'attivazione, nell'ambito di ciascun conto acceso al fondo rischi, di apposita contabilità separata, al fine di desumere le movimentazioni a favore delle P.M.I. di natura industriale, o in alternativa, la tenuta di uno o più conti correnti denominati "Fondo di garanzia ex L.R. n.59 del 20.06.1980 e succ. modif. e integr. di cui alla L.R. 53 del 9 agosto 1999";

Visto il D.L.vo n.490/94, nonché il D.P.R. 3 giugno n.252 recante il "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni", pubblicato sulla G.U. n.176 del 30.07.1998;

Vista la nota della Prefettura di Pescara n. 4464/F.M. Gab. del 2 marzo 1996 (allegato n. 4);

Ritenuto di non dover procedere agli accertamenti antimafia in quanto, nella fattispecie, trattasi di erogazione di contributi non finalizzati in via diretta ad attività imprenditoriali;

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, in attuazione della L.R. n.59/1980, così come modificata dalla L.R. n.53/1999,

1) l'impegno, la liquidazione ed il pagamento, sui pertinenti capitoli di bilancio per l'esercizio corrente, dei contributi ex art. 4 L.R. 59/80 e art.5 L.R. 53/99, rispettivamente di Euro 700.000,00 sul cap. 282430/C/2003 ed Euro 35.000,00 sul cap. 281621/C/2003, a favore dei Consorzi e Società Cooperative di garanzia collettiva fidi indicati nella tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo gli importi a fianco esplicitati;

2) di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere i singoli mandati di pagamento secondo gli importi indicati nella citata tabella 1, a valere sui pertinenti capitoli del bilancio per l'esercizio corrente, di cui:

- Euro700.000,00 sul cap. 282430/C/2003 per l'incentivazione all'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese industriali, a valere sull'assumendo impegno;

- Euro 35.000,00 sul cap. 281621/C/2003, quale contributo per spese di gestione a favore di consorzi e società consortili o cooperative, a valere sull'assumendo impegno;

- 3) di far confluire le somme spettanti sui conti di cui agli allegati 2 e 3, indicati dai Consorzi e Società, dando facoltà agli stessi di trasferire le somme depositate sul fondo rischi ivi esplicitati (v. all. 2) su altri fondi rischi già in essere;
- 4) di disporre l'attivazione, nell'ambito di ciascun conto acceso al fondo rischi, di apposita contabilità separata, al fine di desumere la movimentazione a favore delle piccole e medie imprese di natura industriale, o, in alternativa, la tenuta di uno o più conti correnti denominati "Fondi di garanzia ex L.R. n.59/1980 e succ. modif. di cui alla L.R. n. 53/1999;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* ai sensi delle norme vigenti.

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 9.12.2003, n. DI5/44:

Rif. Consorzio "Ente Porto di Giulianova": trasferimento fondi di Euro 50.000,00 ex art. 1, comma 17, L.R. n. 20 del 19.11.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis

Premesso che, in attuazione dell'art.5, II comma della L.R. 14.09.1999, n.77, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria e tecnico-amministrativa è di competenza dei dirigenti regionali;

Vista la D.G.R. n.887 del 10.10.2002 avente ad oggetto "L.R. 27/12/2001, n. 81 - adesione della Regione Abruzzo al Consorzio "Ente Porto di Giulianova" - consorzio di enti locali - con sede in Lung.re Spalato Porto Molo Sud - CAP 64022 Giulianova Lido (TE): approvazione della convenzione e statuto", con la quale è stata disposta:

- l'acquisizione della quota di partecipazione dell'Ente Porto di Giulianova (TE), nonché l'approvazione della convenzione e dello Statuto dell'Ente,
- autorizzato il Presidente della Giunta o suo delegato alla stipula degli atti inerenti la partecipazione;

Richiamata la propria determinazione n. DI5/77 dell'1.7.2002 dispositiva della liquidazione e pagamento della somma di Euro 51.645,69 in favore del precitato Consorzio, ai fini dell'acquisizione delle relative quote di capitale;

Preso atto, in attuazione della L.R. 27.12.2001, n.81, dell'avvenuta sottoscrizione delle quote di partecipazione al capitale sociale dell'Ente porto di Giulianova;

Visti, in particolare, la convenzione stipulata a norma degli artt. 24 e 25 della L. 142/1990 e lo statuto, approvati con la citata D.G.R. n.887 del 10.10.2002;

Visto l'art. 1, comma 17, L.R. n. 20 del 19.11.2003 che dispone "l'allegato sub b) di cui al comma 6 dell'art.39 della L.R. 7/2003 per gli interventi di cui alla L.R. 49/1999 e successive modifiche ed integrazioni è integrato con la tabella allegata A);

Considerato che nella cennata tabella A è ricompreso uno stanziamento di Euro 50.000,00 in favore del Consorzio "Ente Porto di Giulianova";

Preso atto che detta somma rappresenta la quota annuale di partecipazione dovuta dalla Regione Abruzzo per l'adesione al consorzio;

Vista la L.n. 21 del 19.11.2003 concernente il primo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2003;

Vista l'allegata richiesta di versamento della quota annuale di cui alla nota prot. n. 3509 del 9.12.03, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di procedere all'impegno, alla liquidazione e pagamento della somma di Euro 50.000,00 a valere sul cap.61631 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente in favore del Consorzio Ente Porto di Giulianova con sede in Lung.re Spalato Porto Molo Sud - CAP 64022 Giulianova Lido (TE), mediante accredito sul conto indicato nella cennata nota;

DETERMINA

per quanto indicato in premessa, di:

Prendere atto che, in attuazione dell'art. 1, comma 17, L.R. n.20 del 19.11.2003, la quota annuale di partecipazione dovuta per l'anno 2003 dalla Regione Abruzzo per l'adesione al Consorzio "Ente Porto di Giulianova" è pari a Euro 50.000,00;

Autorizzare il competente Servizio Ragioneria e Credito di L'Aquila ad impegnare, liquidare e pagare la somma di Euro 50.000,00, di cui all'art. 1, comma 17, della L.R. n. 20 del 19.11.2003, a valere sul cap. 61631 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, in favore del Consorzio Ente Porto di Giulianova con sede in Lung.re Spalato Porto Molo Sud - CAP 64022 Giulianova Lido (TE), mediante accredito sul conto indicato nell'allegata nota prot.n. 3509 del 9.12.03, parte integrante e sostanziale del presente atto;

La notifica del presente atto:

- al Servizio Ragioneria e Credito.
- Al Consorzio Ente Porto di Giulianova.

La pubblicazione, per estratto, del presente atto sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.Mario Romano

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 10.12.2003, n. DI5/45:

Consorzio Terre del Cerrano (L.R. 27.12.2001, n. 81, art.3 e L.R. n.7/2002, art. 38): erogazione contributo ex art. 37, commi 1 e 2, della L.R. 7 del 17.4.2003 e succ. modif. ed integraz. di cui all'art.1, comma 10, della L.R. n. 20 del 19.11.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis

Premesso che, in attuazione dell'art.5, II comma della L.R. 14.09.1999, n.77, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria e tecnico-amministrativa è di competenza dei dirigenti regionali;

Visto l'art. 3 della L.R. 4.10.2001, n.53 "Opere ed interventi di interesse regionale" secondo il quale la Regione interviene per il cofinanziamento di progetti in favore di Enti, tra i quali le Terre del Cerrano, nella misura ivi indicati;

Visti gli artt. 3, 10 della L.R. n.81 del 27.12.2001 recante modifiche alla L.R. 29.3.2001, n.11;

Visto l'art. 38, comma 2 della L.R. 7/2002, recante "modifiche alle LL.RR. 27.12.2001, n.81 e 6.4.2001, n.11, che ha sostituito "l'acquisizione quote" con la parola "contributo", altresì il successivo comma 3 che impone la costituzione del Consorzio di cui all'art. 3, comma 1, punto 2) della L.R. 81/2001 anche su iniziativa privata avvenga entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale sul *bura* (avvenuta il 24 maggio 2002);

Preso atto dell'avvenuta costituzione del Consorzio Terre del Cerrano, con sede legale in Pineto (TE), c.a.p. 64025, Via C.Colombo, n.123 - come risulta dall'atto costitutivo e statuto acquisiti agli atti del Servizio;

Visto l'art.37, comma 2, della L.R. 17.4.2003, n.7 (legge finanziaria regionale 2003);

Visto l'art. 1, p.10, della L.n.20 del 19.11.2003 concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.4.2003, n.7 il quale prevede "al comma 1 dell'art. 37 della L.R. 7/2003 le parole per investimento sono soppresse. Al comma 2 dell'art. 37 della L.R. 7/2003 lo stanziamento è integrato per Euro 50.000,00; l'integrazione è concessa con determina del Dirigente del Settore Attività Produttive e previa domanda del Consorzio. Entro 6 mesi dall'erogazione il consorzio presenta rendicontazione delle spese sostenute alla Direzione Attività Produttive";

Vista la L.n.21 del 19.11.2003 concernente il primo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 che prevede all'allegato H una variazione in aumento della spesa sulla F.O. (funzione obiettivo) T (titolo) UPB (unità revisionale di base) 05 (difesa del suolo protezione civile e tutela ambientale) 02 (spese per investimento) 005 (interventi sul territorio regionale nelle aree naturali protette e per la valorizzazione dei beni ambientali" del capitolo 292422 "spese per la partecipazione al Consorzio Terre del Cerrano";

Considerato che detta partecipazione si sostanzia in un intervento finanziario di Euro 50.000,00 a titolo di contributo per iniziative di promozione ambientale, giusto quanto disposto dall'art.37, commi 1 e 2, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 19, della L.R. n. 20/2003;

Vista l'allegata richiesta formulata dal Consorzio in data 5.12.2003;

Visto il Decreto Legislativo 8 agosto 1994, nonché il DPR 3 giugno 1998, n.252 recante "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", pubblicato sulla G.U. n. 176 del 30.7.1998;

Vista l'allegata certificazione antimafia rilasciata, ai sensi del comma 6, art. 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, dalla Prefettura di Pescara il 17 luglio 2003;

Considerato necessario ed urgente procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma di Euro 50.000,00 in favore del Consorzio Terre del Cerrano, per le finalità di promozione ambientale di cui all'art. 37 della citata L.R. 7/2003 a valere sulla U.P.B. 05 02 005, del pertinente capitolo 292422 "Spese per la partecipazione al Consorzio Terre del Cerrano" del bilancio di previsione per l'esercizio corrente;

Ritenuto di disporre la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al Servizio Sviluppo dell'Industria della Direzione Attività Produttive entro 6 mesi dall'erogazione;

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

in attuazione dell'art.37, commi 1 e 2, della L.R. 7 del 17.4.2003 e succ. modif. ed integraz. di cui all'art.1, comma 10, della L.R. n. 20 del 19.11.2003:

- 1) Prendere atto dell'avvenuta costituzione del Consorzio Terre del Cerrano, con sede legale in Pineto (TE), Via C.Colombo, come risulta dall'atto costitutivo e statuto acquisiti agli atti del Servizio;
- 2) Procedere all'impegno a liquidazione e il pagamento del contributo di Euro 50.000,00 a valere sul U.P.B. 05 02 005, capitolo 292422 "spese per la partecipazione al Consorzio Terre del Cerrano" del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, in favore del Consorzio Terre del Cerrano con sede legale in Pineto (TE), c.a.p. 64025, Via C. Colombo, n. 123;
- 3) di autorizzare il competente Servizio Ragioneria e Credito all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore del Consorzio mediante emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al Consorzio Terre del Cerrano;
- 4) Disporre la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al Servizio Sviluppo dell'Industria della Direzione Attività Produttive entro 6 mesi dall'erogazione;
- 5) La pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* per estratto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Mario Romano

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 23.12.2003, n. DI5/48:

Rif. Atto aggiuntivo tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. stipulato il 20.04.99 e successivamente integrato con D.G.R. n. 103 del 21.2.2001: Trasferimento fondi per Euro 755.197,56 a valere sugli interventi agevolativi di cui alla legge 28 novembre 1965 n. 1329 "Agevolazioni per l'acquisto di macchinari" (rif. riparto Del. D.G.R. n. 946 del 13.11.2002 e D.G.R. n. 1252 del 19.12.2003).

IL DIRIGENTE REGIONALE

Premesso che, in attuazione dell'art.5, II comma della L.R. 14.09.1999, n.77, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria e tecnico-amministrativa è di competenza dei dirigenti regionali;

Richiamata la propria determinazione DI5/47 del 22.12.2003 di pari oggetto, nella quale non sono stati evidenziati il riferimento al contenuto di cui all'art.3, comma 8, della L.R. n. 3/2002, così come modificato dall'art.7 della L.R. n.25/2002, né l'indifferibilità e l'urgenza;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art.4, comma 4, lettera c) della citata Legge 15 marzo 1997 n.59;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 20.04.1999 tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A, integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale S.p.A. nelle quali la Regione subentra ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, per la gestione anche degli interventi agevolativi di cui alla Legge 1329/65 e Legge 598/94 art. 11;

Vista la D.G.R. n.103 del 21.2.2001 concernente l'approvazione dello schema di atto integrativo alla sopracitata convenzione che disciplina i nuovi servizi svolti dal Mediocredito Centrale a valere sugli:

- interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, come integrata dall'art. 15, comma 7 della l. 17 maggio 1999, n. 144;
- interventi di cui all'art.11 della legge 598/94, come integrato dall'art.54, comma 3, lett. b) della legge 23 dicembre 1999, n.488;

Preso atto che a far tempo dal 27.5.2002 il Mediocredito Centrale ha variato la propria denominazione sociale in MCC S.p.A. come risulta dalla elterra del MCC n. 041775 del 4.6.02;

Preso atto che sono invariati la sede sociale, i recapiti telefonici, nonché tutti i dati, civili e tributari, identificativi della Banca;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.946 del 13.11.2002, concernente il programma di utilizzo fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2002, che assegna alla L. 1329/65 "incentivi per l'acquisizione di macchinari ed impianti (Sabatini)" uno stanziamento pari a complessivi Euro 1.549.370,70;

Preso atto che con propria determinazione n.101 del 12.12.02 si è proceduto all'impegno dei fondi ex L. 1329/65 per Euro 1.549.370,00 a valere sul cap. 282451/C/2002 del bilancio regionale (rif.impegno n.5 del 16.12.2002);

Richiamate le proprie determinazioni con le quali sono stati disposti trasferimenti in favore del MCC di Roma per la somma complessiva di Euro 1.529.718,40 (=779.943,19 + 408.650,59 + 87.638,83 + 253.183,09) a valere sul cap. 282451/R/2002 (rif.impegno n.5 del 16.12.2002):

- DI5/13 del 4.4.03 di Euro 985.427,55 di cui Euro 185.494,36 a valere sul cap. 28241/R/2001 e Euro 779.943,19 a valere sul cap. 282451/R/2002;
- DI5/22 del 5.5.03, di Euro 408.605,59 sul cap. 282451/R/2002;
- DI5/32 del 30.7.03, di Euro 87.638,83 sul cap. 282451/R/2002;
- DI5/39 del 7.10.03, di Euro 233.530,79 sul cap. 282451/R/2002;

Rilevato che la somma ancora da liquidare è pari a Euro 19.652,30 (= Euro 1.549.370,00 - Euro 1.529.718,40)

Viste le delibere della Giunta Regionale n.778 del 19.9.200 e D.G.R. n. 1252 del 19.12.2003, concernenti rispettivamente, la prima, il programma di utilizzo fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2003, la seconda l'implementazione dello stesso;

Considerato che, relativamente alla L. 1329/65 "incentivi per l'acquisizione di macchinari ed impianti (Sabatini)" la D.G.R. n. 1252 del 19.12.2003 reca uno stanziamento è pari a complessivi Euro 2.002.976,64 (= Euro 1.000.000,00 + Euro 1.002.976,64) di cui:

Euro 1.002.665,53 a valere sul cap. 286450/C/2003;
Euro 1.000.311,11 a valere sul cap. 282451/C/2003;

Vista l'allegata nota del MCC, inclusiva dell'elenco delle operazioni accolte con riserva di copertura finanziaria, acquisita agli atti del Servizio con prot.3568/I del 15.12.2003, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale lo stesso chiede il trasferimento delle risorse di cui alla Legge n. 1329/65 pari a complessivi Euro 755.197,56;

Visti gli allegati verbali n.29 dell'1.7.2003 e n. 31 del 9.9.2003 e n. 32 del 13.11.2003 del Comitato regionale di gestione delle agevolazioni, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto, con i quali il predetto Comitato, dopo aver esaminato le richieste di agevolazioni pervenute ex Legge n. 1329/65, ha deliberato in ordine alle operazioni accolte con riserva di copertura finanziaria, pari a complessivi Euro 755.197,56, rispettivamente:

Euro 59.166,62 per quanto attiene il verbale n. 29 dell'1.7.2003
Euro 213.899,36 per quanto attiene il verbale n. 31 del 9.9.2003
Euro 482.131,58 per quanto attiene il verbale n.32 del 13.11.2003

Dato atto che, in relazione alle operazioni accolte, l'impegno contributivo ammonta a complessivi Euro 755.197,56;

Visto l'art. 3, comma 8, della L.R. n. 3/2002, così come modificato dall'art.7 della L.R. n.25/2002;

Preso atto dell'indifferibilità e della urgenza di procedere, in relazione alla nuova disponibilità finanziaria, allo scioglimento della riserva e al soddisfacimento delle istanze agevolabili;

Ritenuto, pertanto, relativamente alla Legge 28.11.1965, n. 1329, in sostituzione della propria determinazione DI5/47 del 22.12.2003 di pari oggetto, che pertanto si intende annullata, di dover:

a) impegnare la somma complessiva di Euro 2.002.976,64 di cui:

Euro 1.002.665,53 a valere sul cap. 286450/C/2003;

Euro 1.000.311,11 (= Euro 1.000.000,00 + Euro 311,11) a valere sul cap. 282451/C/2003

b) liquidare e pagare al MCC la somma complessiva di Euro 755.197,56 a valere sui pertinenti capitolo del bilancio per l'esercizio corrente:

Euro 19.652,30 sul cap. 282451/R/2002 (rif. impegno n.5 del 16.12.2002);

Euro 735.234,15 sul cap. 286450/C/2003 di cui all'assumendo impegno;

Euro 311,11 sul cap. 282451/C/2003 di cui all'assumendo impegno;

Vista la nota n. 046717 dell'11.7.03, acquisita agli atti del Servizio, con la quale il MCC ha comunicato le nuove coordinate bancarie per il trasferimento dalla sede di Roma alla sede di Parma del proprio conto corrente acceso in favore della Legge n. 1329/65;

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. in data 20.04.99, così come integrato con D.G.R. n.103 del 21.2.2001, in sostituzione della propria determinazione DI5/47 del 22.12.2003 di pari oggetto, che pertanto si intende annullata, di:

1. prendere atto che, a far tempo dal 27.5.2002, il Mediocredito Centrale ha variato la propria denominazione sociale in MCC S.p.A. come risulta dalla lettera del MCC n. 041775 del 4.6.02, pur rimanendo invariati la sede sociale, i recapiti telefonici, nonché tutti i dati, civili e tributari, identificativi della Banca;

2. Prendere atto del trasferimento, dalla sede di Roma alla sede di Parma, del conto corrente acceso in favore della Legge n. 1329/65, giusta nota del MCC n. 046717 dell'11.7.03, acquisita agli atti del Servizio;

3. Dare atto che le operazioni accolte ex Legge n.1329/65, approvate dal Comitato Agevolazioni del MCC, ammontano a complessivi Euro 755.197,56, giusta allegata nota del MCC, acquisita agli atti del Servizio con prot. 3568/I del 15.12.2003, parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui

Euro 59.166,62 per quanto attiene il verbale n.29 dell'1.07.2003
Euro 213.899,36 per quanto attiene il verbale n. 31 del 9.09.2003
Euro 482.131,58 per quanto attiene il verbale n.32 del 13.11.2003;

4. Procedere, in attuazione dell'art.3, comma 8, della L.R. n.3/2002, così come modificato dall'art.7 della L.R. n.25/2002, stante l'indifferibilità e l'urgenza, a:

- Impegnare la somma complessiva di Euro 2.002.976,64 di cui:

Euro 1.002.665,53 a valere sul cap. 286450/C/2003;
Euro 1.000.311,11 (= Euro 1.000.000,00 + Euro 311,11) a valere sul cap.282451/C/2003

- Liquidare e pagare al MCC la somma complessiva di Euro 755.197,56 a valere sui pertinenti capitoli del bilancio per l'esercizio corrente:

Euro 19.652,30 sul cap. 282451/R/2002 (rif. impegno n. 5 del 16.12.2002);
Euro 735.234,15 sul cap. 286450/C/2003 di cui all'assumendo impegno;
Euro 311,11 sul cap. 282451/C/2003 di cui all'assumendo impegno;

6. La ragioneria è autorizzata all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore del MCC S.p.A. (già Mediocredito Centrale S.p.A.) - Roma - Codice Fiscale n.00594040586, mediante accredito della somma di Euro 755.197,56 sul c/c n. 289095.33.46, denominato "Regione Abruzzo Legge 1329/65" acceso presso la Banca Intesa, sede di Parma - Filiale Clientela Istituzionale - ABI 3069 - CAB 12707:

Euro 19.652,30 per quanto attiene al cap.282451/R/2002;
Euro 735.234,15 per quanto attiene al cap. 286450/C/2003;
Euro 311,11 per quanto attiene al cap. 282451/C/2003;

7. La notifica al MCC S.p.A. - Roma;

8. La pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.Mario Romano

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

ORDINANZA 12.01.04, n. DC7/4:

DOCUP 2000-2006 - Piano Integrato Territoriale, Azione 3.2.2: Approvazione graduatoria definitiva per Ambito L'Aquila e Ambito Sulmona.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

ORDINANZA 08.01.2004, n. DC7/2:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. - Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Tossicia (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art.15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Tossicia, a riservare in via provvisoria per il periodo di esecuzione dei lavori e comunque per un massimo di anni 2, n. 2 alloggi E.R.P. siti in Tossicia piazza G. D'Annunzio, di proprietà dell'ATER di Teramo, di cui alla delibera n.90 del 29.10.03 ai nuclei familiari dei sig.ri Feliciani Angelo e Tonelli Guido e Roberto.

IL DIRIGENTE
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO
E RETI TECNOLOGICHE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 20.10.2003 DC6 /30:

Espropriazione definitiva in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese (CH), per costruzione opificio ditta NATARELLI Antonio & C. in Vasto (CH).

IL DIRIGENTE

Omissis

Vista l'istanza n. 1940 del 16.05.2003, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese (CH) chiede l'emissione del provvedimento di espropriazione definitiva degli immobili siti nel Comune di Vasto per la costruzione di un opificio tecnicamente attrezzato per la produzione di ghiaccio in cubetti e a scaglie per gli operatori del settore, pesca professionale e relativa commercializzazione Ditta Società Armamento di Natarelli Antonio;

Omissis

DISPONE

Art.1

A favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese (CH) l'espropriazione degli immobili, siti in Vasto, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, necessari per i lavori di costruzione di un opificio tecnicamente attrezzato per la produzione di ghiaccio in cubetti e a scaglie per gli operatori del settore, pesca professionale e relativa commercializzazione Ditta Società Armamento di Natarelli Antonio;

Art.2

La presente determinazione deve essere notificata, a cura ed a spese dell'Ente espropriante, ai proprietari degli immobili espropriati nelle forme degli atti processuali civili, e trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, in termini d'urgenza.

Copia della presente determinazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Art.3

Il presente provvedimento ha carattere definitivo;

Avverso di esso è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o presa conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Nicoletti

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO
E RETI TECNOLOGICHE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 29.12.2003, n.DC6/52:

Espropriazione definitiva a favore del Consorzio per l'Area per lo sviluppo Industriale del Vastese - Vasto (CH), degli immobili siti nel Comune di San Salvo (CH) per lavori di costruzione capannone Ditta MARONEA DISTRIBUZIONE - San Salvo (CH).

IL DIRIGENTE

Omissis

Vista l'istanza n.4139 del 17/11/2003 con la quale il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese - Vasto (CH) chiede l'emissione del provvedimento di espropriazione definitiva degli immobili siti nel Comune di S. Salvo (CH) per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un capannone per il commercio all'ingrosso - Ditta Maronea Distribuzione (ex F.lli Pasquarelli);

Omissis

DISPONE

Art. 1

A favore del Consorzio per l'Area per lo Sviluppo Industriale del Vastese - Vasto (CH) l'espropriazione degli immobili, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, necessari per i lavori di costruzione di un capannone per il commercio all'ingrosso - Ditta MARONEA DISTRIBUZIONE (ex F.lli Pasquarelli), sita nell'agglomerato industriale di San Salvo (CH);

Art.2

La presente determinazione deve essere notificata, a cura ed a spese dell'Ente espropriante, ai proprietari degli immobili espropriati nelle forme degli atti processuali civili, e trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, in termini d'urgenza.

Copia della presente determinazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Art.3

Il presente provvedimento ha carattere definitivo;

Avverso di esso è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o presa conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Nicoletti

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO
E RETI TECNOLOGICHE
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO NORMATIVA, CONTENZIOSO,
CONTRATTI*

DETERMINAZIONE 30.12.2003, n. DC/179:

Lavori di ristrutturazione complesso ex GIL sito in Chieti, via della Liberazione, da destinare a sede dell'Agazia per la Promozione Culturale di Chieti - 2° lotto. Incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale e collaudo statico.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DISPONE

- di nominare quale collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e finale e collaudatore statico, dei lavori indicati in oggetto il Dott. Arch. Emilio Pagliuca, dipendente Regionale in servizio presso la Direzione Attività Produttive - iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori di OO.PP.;
- di precisare che le spese di collaudo sono a carico della Regione, previste nel quadro economico di progetto e saranno determinate in base alle vigenti disposizioni di leggi in materia;
- di inviare la presente determinazione al Collaudatore ed alla Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Servizio Tecnico - Ufficio Nuove Opere e Ristrutturazioni;
- di inviare la presente determinazione alla Presidenza della Giunta Regionale;
- di inviare la presente disposizione al Servizio *BURA* per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch. Francesco D'Ascanio

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO DELLA FORMAZIONE E
DELL'ISTRUZIONE
*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA
FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE*

DETERMINAZIONE 16.01.2004, n. DL9/12:

**Commissione regionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'art.78 Legge 448/98 -
Sostituzione di due componenti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. Di nominare, quale componente effettivo della Commissione regionale di cui all'art.78- comma 4 della Legge 448/98 il Sig. D'Andreamatteo Emiliano c/o CGIL Vico Del Vecchio 6 Sulmona, in rappresentanza della CGIL ABRUZZO e il Dott. Susi Enrico c/o Attività Istituzionali della Direzione Regionale INAIL, in sostituzione, rispettivamente dei componenti Sig. Giovarrusso Sandro e Dott.Mariani Massimiliano;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. Di inviare la presente determinazione all'Ufficio *Bollettino della Regione Abruzzo* per la pubblicazione.
4. Di inviare copia della presente determinazione a titolo di comunicazione in via amministrativa alla componente interessata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.Nicola Allegrini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE
SINA*

DETERMINAZIONE 19.12.2003, n. DF2/393:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “produzione circuiti integrati - termici adibiti a riscaldamento indiretto e di raccolta fumi da lavorazione acidi” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art.7 - della Ditta MICRON ubicato in via A.Pacinotti n.7 del Comune di Avezzano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare la Ditta Micron Technology Italia al proseguimento delle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di - produzione circuiti integrati, termici adibiti a riscaldamento indiretto e di raccolta fumi da lavorazione acidi - sito in via A.Pacinotti n.7 - Comune di Avezzano (AQ), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza n.244 del 15.12.1999 e del quadro riassuntivo di cui all'ordinanza sopracitata, allegato e parte integrante del presente atto (All.2);
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione riportati nella tabella riassuntiva di cui all'ordinanza dirigenziale n. 244 del 15.12.1999 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE
SINA*

DETERMINAZIONE 02.01.2004, n. DF2/1:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "ricostruzione pneumatici" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art.7 - della Ditta Bellisario Carmine e C. ubicato in c.da La Selva Comune di Paglieta (CH). Rinnovo D.G.R. n. 1188 del 2.6.1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di rinnovare l'autorizzazione concessa con D.G.R. n.1188 del 2.6.1999, al fine di consentire alla ditta Bellisario Carmine e C. s.n.c. la continuazione delle emissioni relative all'impianto di ricostruzione dei pneumatici, ubicato in Comune di Paglieta (CH) - c.da La Selva, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione e nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo delle emissioni datato 20.9.1977, di cui alla delibera sopracitata;

2) di concedere l'autorizzazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E1-4 riportate nella tabella riassuntiva datata 20/9.1977 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE
SINA*

DETERMINAZIONE 07.01.2004, n. DF2/2:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "macinazione carbone e carico del clinker" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, art.7 - della Ditta SACCI COMMISSIONARIA S.p.A. da ubicarsi in loc. S. Giovanni - via Roma, del Comune di Cagnano Amiterno (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 203/88, la Ditta Sacci Commissionaria S.p.A. per l'impianto di "macinazione carbone a carico del clinker" da ubicarsi in Comune di Cagnano Amiterno (AQ) - loc. S. Giovanni - via Roma, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione E36, E15 ed E16 riportati nella tabella riassuntiva datata 10.11.2003 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE
SINA*

DETERMINAZIONE 08.01.2004, n. DF2/3:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione mobili per ufficio" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, art.7 - della Ditta TECNOARREDO da ubicarsi in Z.I. loc. Stracca - Casoli di Atri del Comune di Atri (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 203/88, la Ditta Tecnoarredo per l'impianto di "produzione mobili per ufficio" da ubicarsi in Z.I. loc. Stracca - Casoli di Atri - Comune di Atri (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva allegato all'istanza datata 10.10.2003 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all.n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 15.01.2004, n. DG11/01:

Variatione della ragione sociale, ditta “Costantini Nicola Tommaso”, che assume denominazione “Costantini Nunzio” con sede in Via Santa Maria, 41 ad Ari (CH).

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1. che il decreto di riconoscimento con il quale si assegna il numero:

- CEE 0 477/M, nota 600.7/24475/23.10/2736 del 25 luglio 1994;

precedentemente rilasciati dalla Ditta “Costantini Nicola Tommaso” per lo stabilimento sito in Via Santa Maria, 41 ad Ari (CH), è volturato in favore della ditta “Costantini Nunzio”; lo stabilimento rimane iscritto negli speciali registri previsti dalle normative di riferimento;

2. il Sig. Costantini Nunzio in qualità di Legale rappresentante della Ditta Costantini Nunzio - che per gli effetti del presente Atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell’omonimo stabilimento sito in Via Santa Maria, 41 ad Ari (CH) è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale, per il tramite della U.S.L. territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge;

3. la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

Pescara, li 15 Gennaio 2004

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA,
BB.AA., PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
*SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DN4/09:

L.R. 23.12.1999 n. 132 art. 20 - Autorizzazione all'esercizio in sanatoria impianti elettrici a 20 KV in uscita dalla C.P. 150/20 KV "SAN DONATO".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n.1775 e successive modificazioni;
- la Legge 06/12/1962 n. 1643 istitutiva dell'ENEL;
- il D.P.R. 04.02.1963 n.36, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;
- il D.L. 11.07.1992 n.333 art.15 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 08.08.1992 n. 359 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;
- la Legge 28.06.1986 n. 339 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21.03.1988, recanti norme per la disciplina delle costruzioni ed esercizio di linee elettriche aeree esterne;
- il D.P.R. 18.03.1965, n. 342, contenente norme integrative della suddetta Legge 06.12.1962, n. 1643;
- il D.P.R. 24.07.1977, n.616, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a Statuto Ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
- la L.R. 20.09.1988, n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
- l'art.20 della L.R. 23.12.1999, n.132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

Viste altresì:

- l'istanza acquisita agli atti d'Ufficio al numero 4914 di protocollo in data 01.10.02 con la quale l'ENEL Distribuzione S.p.A. Direzione Territoriale Lazio, Abruzzo e Molise Zona di Chieti, con sede in Chieti in Via Auriti, 1, ha chiesto, a norma dell'art.20 della L.R. 23.12.1999, n. 132, l'approvazione dell'elenco degli impianti già in esercizio e per i quali non è stata rilasciata l'autorizzazione definitiva;

- l'elenco degli impianti elettrici di seguito elencati:
 - Linea ALENTO Cod. 44202 N.imp.573 N.dis. 1034 Km. 29,1;
 - Linea IV Z.A.T. Cod. 44206 N.imp.5744 N.dis. 1036 Km. 26,5;
 - Linea FONTANELLE ALTA Cod. 44207 N.imp.575 N.dis. 1037 Km. 8,0;
 - Linea ANGELUCCI Cod. 44213 N.imp.576 N.dis. 1035 Km. 25,8;
 - Linea TORREMONTANARA Cod. 44221 N.imp.577 N.dis. 1033 Km. 33,6;
- le corografie con riportati i tracciati afferenti gli impianti elettrici esistenti denominati: Alento - IV Z.A.T. - Fontanelle Alta - Angelucci - Torremontanara.

Gli impianti, oggetto di approvazione, sono stati realizzati secondo la normativa vigente al momento della loro costruzione: D.M. 21.03.1988, Legge 28.06.1986 n.339, D.M. 21.06.68, Legge 25.11.1962 n.1684 e precedenti.

Attestata la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza del Servizio.

Per tutto quanto premesso:

APPROVA

il succitato elenco degli impianti ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20 comma 2 della legge in oggetto, fermo restando gli obblighi già assunti o da assumere dal richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate;

DETERMINA

- la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- la notifica della presente alla Società interessata nei modi e nelle forme di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Luciano Di Biase

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ,
VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 14.01.2004, n. DE4/004:

**Sciovia a fune alta “Del Pratelletto” (1581-1954), in località Pratello del Comune di Rivisondoli (AQ).
Ripristino dell’autorizzazione al pubblico esercizio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con nota n. 1294 del 14.07.2003 l’USTIF di Pescara ha revocato il proprio nullaosta tecnico ai fini della sicurezza, di cui al DPR 753/80, per la sciovia a fune alta denominata “Del Pratelletto” (1581-1954), in quanto non è stata effettuata la revisione speciale disposta dal D.M. 23/85;
- che, conseguentemente, con Ordinanza Dirigenziale n. DE4/54 del 30.07.2003 è stata disposta la sospensione, con decorrenza immediata, del pubblico esercizio dell’impianto scioviario a fune alta denominata “Del Pratelletto” (1581-1954), situato nel Comune di Rivisondoli (AQ) e gestita dalla ditta Monte Pratello S.p.A. con sede in Rivisondoli (AQ), località Pratello;

Considerato che con la nota n.38 del 08.01.2004 (Allegato n. 1) l’USTIF di Pescara, vista la relazione dell’Assistente Tecnico ing. Di Giovanni dell’avvenuta revisione speciale alla sciovia di che trattasi, ha ripristinato il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza;

Vista la L.R. 9/9/83 n. 61 e s.m.;

Vista la L.R. n.77/1999, art.5 “Autonomia della funzione Dirigenziale”;

DISPONE

- a) di ripristinare con decorrenza immediata il pubblico esercizio della sciovia a fune alta denominata “Del Pratelletto” (1581-1954), sita nel Comune di Rivisondoli (AQ) e gestita dalla società “Monte Pratello S.p.A.” con sede in Rivisondoli (AQ), Località Pratello;
- b) di inviare la presente ordinanza alla società “Monte Pratello S.p.A.”, all’Assistente Tecnico dott.ing. Gianfranco Di Giovanni di Chieti, all’USTIF di Pescara - Spoltore (PE), al Sindaco del Comune di Rivisondoli (AQ), al Comando Stazione Carabinieri di Rivisondoli (AQ);
- c) di inviare la presente Ordinanza al Servizio *BURA*, Pubblicità ed Accesso, per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Luigi De Collibus

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO INCENTIVAZIONE
DELL'ECONOMIA TURISTICA

ORDINANZA 16.12.2003, n. DF5/208:

DocUP Abruzzo 2000-2006 obiettivo 2. Complemento di Programmazione (CdP): Asse 3 - Misura 3.4 - bando monosettoriale approvazione graduatoria definitiva istanze pervenute a valere sull'azione 3.3.1.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che, ai sensi dell'art.5, 2° comma, della L.R. 14.09.99, n.77, i dirigenti regionali adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite;

Visto il regolamento 1260/99 del Consiglio dell'Unione Europea, del 21.06.1999, recante disposizioni generali sui fondi strumentali europei;

Considerato che la Regione Abruzzo è stata designata quale autorità responsabile per il Documento Unico di Programmazione della Regione Abruzzo per il periodo 2000-2006;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 12.11.2001 è stato approvato il DocUP Abruzzo 2000-2006 nonché il piano finanziario articolato per Assi, Misure ed Azioni e nominati responsabili di Misura e di Azione;

Visto il Complemento di Programmazione del DocUP Abruzzo Obiettivo 2 (2000-2006) debitamente approvato dalla Giunta Regionale, che individua nel Dirigente del Servizio Incentivazione dell'Economia Turistica, il Responsabile dell'Azione 3.3.1;

Vista in particolare la scheda di Misura 3.3 "Sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità legata alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio ambientale e storico-culturale";

Considerato che la suddetta Misura, articolata nelle seguenti Azioni:

- Azione 3.3.1. "Regime di aiuto a sostegno delle PMI turistiche, dei servizi turistici e dello sport legato al turismo";
- Azione 3.3.2 "Regime di aiuto a sostegno della microimprenditorialità in aree protette",

ha una dotazione finanziaria di euro 57.333.333,00 (di cui 35.000.000 all'azione 3.3.1 e 22.333.333 all'azione 3.3.2) ripartita al 50% tra interventi monosettoriali e gli strumenti di progettazione integrata (P.I.T.);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.846 del 10.10.2002 con la quale è stato approvato il bando monosettoriale relativo all'Azione 3.3.1 della Misura 3.3 del Complemento di programmazione del DocUP Abruzzo Obiettivo 2 (2000-2006), pubblicato sul *BURA* n.151 del 15.11.2002;

Considerato che il predettobando prevede la formulazione di una graduatoria provvisoria delle domande risultate ammissibili e di una successiva graduatoria definitiva conseguente alla consegna della progettazione esecutiva da parte dei soggetti ammessi da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'inserimento degli stessi nella graduatoria;

Vista la propria determinazione n. DF5/99 del 04.06.2003 con la quale, in esecuzione del predetto bando, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze pervenute a valere sull'azione 3.3.1;

Considerato che la suddetta determinazione, l'istanza della società REGIS Sas di CIPRESSI, FAIETA & C. è stata ritenuta non ammissibile, e quindi esclusa dalla graduatoria, in quanto riferita ad attività e tipologia non prevista dal bando;

Considerato, inoltre, che a seguito di ricorso giurisdizionale contro l'esclusione di cui sopra, proposto dalla società interessata, il TAR Abruzzo, con ordinanza n.280/2003 ha accolto la domanda incidentale di sospensione "nella forma dell'ammissione con riserva alla graduatoria prevista dall'art. 10 del bando, eventualmente anche in aggiunta e/o soprannumeraria per ipotesi di capienza nei finanziamenti stanziati";

Vista la propria determinazione n. DF5/203 del 25.11.2003 con la quale:

- è stata impegnata a favore della F.I.R.A. SpA la somma stimata di euro 14.057.581,85 per l'attuazione degli interventi previsti, con imputazione sui seguenti capitoli del corrente bilancio regionale:
 - cap. 12410 (quota Stato 45,43%) quanto a euro 6.386.359,43 imp. n. 42
 - cap. 124101 (quota U.E. 35,10%) quanto a euro 4.934.211,23 imp. n. 43
 - cap. 12484 (quota Regione 19,47%) quanto a euro 2.737.011,19 imp. n. 54
- è stata trasferita alla predetta F.I.R.A. SpA il 20% della somma suindicata e precisamente quantificata in euro 2.811.516,37

Vista la graduatoria definitiva delle istanze ammesse (Allegato A) che hanno dato seguito alla richiesta di presentazione dei progetti esecutivi, formulata dall'Ufficio Vigilanza e Controllo di questo Servizio;

Visto l'elenco delle Imprese non ammesse ai benefici di legge perché non hanno presentato, entro i termini previsti, la predetta documentazione, ovvero non hanno provveduto a fornire i chiarimenti e le integrazioni richiesti (Allegato B);

Dato atto che l'aiuto di Stato concedibile è espresso in termini di equivalente sovvenzione ed è pertanto soggetto a rideterminazione a seguito della possibilità di modificazione delle variabili che intervengono nel calcolo;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 del bando sopra citato occorre procedere, con atto dirigenziale, all'approvazione della predetta graduatoria definitiva;

Dato atto inoltre che il programma di finanziamento dei predetti interventi:

rispetta il Regolamento (CE): n.70/2001 ed è pertanto esentato dall'obbligo di notificazione di cui all'art.87, paragrafo 3 del Trattato;
non è soggetto alle norme degli appalti pubblici;
sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, è compatibile e rispettoso dell'ambiente;
è neutro, in materia di eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;

Visti i Regolamenti (CE) n.1260/99, n.1681/99, n.438/01 e n. 1145/03;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

- 1) di approvare la graduatoria definitiva delle istanze di ammissione al cofinanziamento dell'Azione 3.3.1 del DocUP Abruzzo mirate alla creazione, ampliamento e ammodernamento di iniziative produttive di beni e servizi da parte di P.M.I. turistiche, dei servizi turistici e dello sport legato al turismo in relazione al bando monosettoriale (allegato A), per un totale di investimenti ammissibili di euro 58.096.273,95 e di contributi concedibili presunti di euro 14.309.095,71 calcolati in termini diequivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo e pertanto soggetti a rideterminazione;
- 2) di riservarsi di trasferire alla F.I.R.A. l'ulteriore 50% dei fondi definitivamente impegnati;
- 3) di notificare il presente provvedimento ai soggetti ammessi e non ammessi di cui all'allegato B);
- 4) di dare atto che, a seguito di quanto stabilito nel bando di evidenza pubblica, entro 120 giorni dalla data della notifica della presente determinazione devono essere iniziati i lavori ammessi a finanziamento;
- 5) di incaricare il responsabile dell'Ufficio Sostegno alle Imprese della pubblicazione del presente provvedimento, sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Riccardo Brandimarte

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI L'AQUILA

**Licenza attingimento acqua per uso irriguo del fosso 3-8-4 nel Comune di Avezzano per uso irriguo.
Ditta GIFFI Ada.**

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE
DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Con decreto 386/03 in data 11 Luglio 2003 del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta GIFFI Ada la licenza di attingere l/sec. da 2 a 20 di acqua dal fosso 3-8-4 nel Comune di Avezzano per uso Irriguo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.Ing.Ettore Ricci

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI L'AQUILA

**Derivazione acqua dal pozzo per uso industriale ed igienico in Comune di Carsoli località "Recocce" -
Ditta: Soc.Madama Oliva s.r.l.**

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE
DEL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Soc.Madama Oliva s.r.l. ha, in data 07/05/2003, presentato domanda di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di L/S 6,5 per uso industriale ed igienico in Comune di Carsoli località "Recocce".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.Ing. Ettore Ricci

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
*SERVIZIO AREE PROTETTE, BENI AMBIENTALI, STORICO ARCHITETTONICI E
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE*

Avviso di deposito Progetto per la costruzione di un impianto di riciclaggio beni durevoli in area produttiva artigianale del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
*SERVIZIO AREE PROTETTE, BENI AMBIENTALI, STORICO ARCHITETTONICI E
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE*

Avviso di deposito Ampliamento di una centrale elettrica esistente in zona industriale di Ortona (CH).

COMUNE DI MONTELAPIANO (CH)
Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale del Piano Regolatore Esecutivo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE

Visto l'art. 13 della Legge Regionale 12.04.1983, n. 18, nel testo in vigore;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è depositato, a libera visione del pubblico, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, il Piano Regolatore Esecutivo, adottato con delibera consiliare n. 22 del 27.12.2003.

Che durante il periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili ed osservazioni da parte di chiunque;

Che dette opposizioni ed osservazioni dovranno essere redatte su competente carta bollata ed anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo, dovranno essere muniti di marca da bollo.

Montelapiano, addì 3 Gennaio 2004.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE
Geom. Giuseppe Lannutti

COMUNE DI
MONTORIO AL VOMANO (TE)

Espropriazione di pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione di una Stazione Termale in località Piane di Collevecchio. Pronuncia di trasferimento coatto degli immobili espropriati.

Omissis

DECRETA

Art.1

Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Montorio al Vomano gli immobili siti in questo Comune, necessari alla realizzazione di una Stazione Termale in località Piane di Collevecchio di Montorio al Vomano, ed indicati come di seguito: Ditta SALUS s.r.l. con sede in Montorio al Vomano in via Duca degli Abruzzi, 60, C.F. 00711150672:

- fg n.29 partic. n.102 di mq.890, qualità seminativo; R.D. Euro 3,45 R.A. Euro 3,45, superficie reale di esproprio mq.890; indennità fissata Euro 24,751 al mq. indennità da corrispondere Euro 22.028,390;
- fg n.29 partic. n.698 di mq.1.360, qualità: semin. Arborato; R.D. Euro 5,97; R.A. Euro 4,92, superficie reale di esproprio mq. 1.360; indennità fissata Euro 24,752 al mq. indennità da corrispondere Euro 33.662,720;
- fg n.29 partic. n.700 di mq.320, qualità semin. arborato; R.D. Euro 1,40; R.A. Euro 1,16, superficie reale di esproprio mq.320; indennità fissata Euro 34,752 al mq. indennità da corrispondere Euro 7.920,640; per un totale di mq.2.570 da espropriare e per un importo totale pari a Euro 63.611,750 oltre ad Euro 28.276,280 per indennità di soprassuolo. Relativamente alle indennità per le zone edificabili, calcolate ai sensi dall'art.5 bis della legge 359/92, le stesse vanno ridotte del 40%. E quindi l'indennità da corrispondere alla ditta SALUS S.r.l. sarà pari a complessive Euro 66.443,33 (Euro 38.167,05 + 28.276,280).

Art.2

Il presente decreto, a cura e spese dell'Ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato alla ditta intestataria, nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato nel *Bollettino della Regione Abruzzo*.

Art.3

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Montorio al Vomano, addì 17 Dicembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Ennio Cingoli

ENTE D'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE N.5 TERAMANO

Tariffa del servizio idrico integrato da applicare nell'ambito.

Applicazione degli articoli 13, 14, 15 della Legge 5 gennaio 1994 n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; del Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato"; della lettera f del comma 2 dell'articolo 9 della Legge Regionale 13 gennaio 1997 n.2 "Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94".

Provvedimenti dell'Assemblea dell'ATO n. 17 del 25 giugno 2003 (Approvazione dello schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato) e n. 18 del 25 giugno 2003 (Approvazione dello schema di disciplinare allegato alla Convenzione per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato).

COMITATO CONSULTIVO ZONALE DI TERAMO
c/o USL TERAMO - Circonvallazione Ragusa, 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
D.P.R. 271/2000

Graduatoria della Branca chirurgica generale valida per l'anno 2004.

RETTIFICA INTEGRAZIONE ALLA GRADUATORIA PUBBLICATA
SU *B.U.R.A.* n. 103 SPECIALE (SANITÀ) DEL 15.10.2003